Conto corrente con la posta

Anno 79° — Numero 259

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Lunedì, 14 novembre 1938 - Anno XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 3 giugno 1938-XVI, n. 1704.

Determinazione degli assegni da considerarsi utili ai fini del trattamento di quiescenza del personale degli enti locali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 27 giugno 1937, n. 1033;

Ritenuta l'urgente ed assoluta necessità di ammettere il personale degli enti locali a beneficiare della norma contenuta nell'art. 8 del R. decreto-legge 27 giugno 1937, n. 1033, concernente la determinazione degli stipendi da considerarsi utili ai fini del trattamento di quiescenza e delle relative ritenute;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per il personale degli enti locali iscritto agli istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti o a regolamenti speciali di pensione, al quale in dipendenza dell'aumento stabilito dal R. decreto-legge 27 giugno 1937-XV, n. 1033, convertito nella legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2322, risulti attribuito uno stipendio, paga o retribuzione non inferiore a quella prevista per lo stesso grado e relativa anzianità di grado dai regolamenti organici locali in vigore al 30 novembre 1930, detti assegni sono computati, ai fini del trattamento di previdenza e delle relative ritenute, nella misura effettivamente attribuita.

Per il personale di cui al precedente comma al quale con l'aumento stabilito del citato decreto-legge n. 1033 spetti uno stipendio, paga o retribuzione inferiore a quella stabilita per lo stesso grado e relativa anzianità di grado dai regolamenti organici locali in vigore al 30 novembre 1930, detti assegni sono computati ai fini del trattamento di previdenza e delle relative ritenute nella misura prevista dai suddetti regolamenti organici locali.

Art. 2.

Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 1° luglio 1937-XV.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Capo del Governo, Ministro per l'interno, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1938-XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 novembre 1938-XVII
Atti del Governo, registro 403, foglio 37. — MANCINI

REGIO DECRETO 15 luglio 1938-XVI, n. 1705.

Contributi che il comune di Pieve di S. Stefano ed altri, devono versare all'Erario in applicazione dell'art. 12 della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 8, e dell'art. 29 della legge 22 aprile 1932-X, n. 490.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 12 della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 8;

Veduti gli articoli 29 e 30 della legge 22 aprile 1932-X, n. 490;

Veduto l'art. 2 del testo unico sulla Finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175;

Vedute le liquidazioni eseguite dal competente Regio provveditore agli studi dei contributi da consolidare per gli ex corsi integrativi, trasformati in Regie scuole e Regi corsi secondari di avviamento professionale, e le deliberazioni di accettazione dei Comuni interessati;

Considerato che, in attesa del presente provvedimento, alcuni dei predetti Comuni eseguirono delle spese in conto dei contributi da essi dovuti per il funzionamento delle Regie scuole e dei Regi corsi secondari di avviamento professionale agli ex-corsi integrativi succeduti;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quelli per l'interno e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata la liquidazione del contributo che ciascuno dei comuni delle provincie di Arezzo, Firenze, Grosseto, Lucca e Pisa, riportato nell'elenco annesso al presente decreto, deve versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 12 della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 8, e dell'art. 29 della legge 22 aprile 1932-X, n. 490, il cui ammontare rimane stabilito, per il periodo 1° luglio 1930-VIII 31 dicembre 1931-X, nella somma risultante dall'elenco stesso, il quale, d'ordine Nostro, viene firmato dal Ministro proponente.

Art. 2.

I contributi tuttora dovuti a norma del presente decreto saranno versati entro il termine di tre mesi dalla comunicazione del decreto stesso, da eseguirsi dal Regio provveditore agli studi per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

In caso di inadempienza, il Prefetto promuoverà l'emissione di un mandato d'ufficio per il pagamento, non oltre due mesi dall'avvenuta scadenza del debito, per sorte capitale e per interessi di mora.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 luglio 1938-XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 novembre 1938-XVII
Atti del Governo, registro 403, foglio 40. — MANCINI

Elenco delle somme che i sottoindicati Comuni debbono versare alla Regia tesoreria dello Stato per il periodo 1° luglio 1930-VIII - 31 dicembre 1931-X, in applicazione dell'art. 12 della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 8, e dell'art. 29 della legge 22 aprile 1932-X, n. 490.

Num. d'ordine	COMUNI	AMMONTARE			
		del contributo annuo liquidato	del contributo per il periodo 1-7-1930-VIII 31-12-1931-X	delle spese sostenute in conto del contributo stesso	del contributo ancora dovuto
	I - Provincia di Arezzo				
1	Pieve Santo Stefano . .	1.702,65	2.553,95	499,50	2.054,45
	II - Provincia di Firenze				
1	Marradi	3.510 —	5.265 —	—	5.265 —
	III - Provincia di Grosseto				
1	Grosseto	34.081 —	51.121,50	25.556,70	25.564,80
2	Santa Fiora	3.000 —	4.500 —	—	4.500 —
	TOTALE per la provincia di Grosseto	37.081 —	55.621,50	25.556,70	30.064,80
	IV - Provincia di Lucca				
1	Lucca	14.869,25	22.303,85	9.225 —	13.078,85
	V - Provincia di Pisa				
1	Lari	3.000 —	4.500 —	—	4.500 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

REGIO DECRETO 30 settembre 1938-XVI, n. 1706.
Approvazione del regolamento per il servizio farmaceutico.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 358 del Testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento, approvato con R. decreto 13 luglio 1914, n. 829, sull'esercizio delle farmacie;
Sentito il Consiglio superiore di sanità;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'unito regolamento per il servizio farmaceutico, composto di 68 articoli, visto, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'interno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 settembre 1938-XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 novembre 1938-XVII
Atti del Governo, registro 403, *foglio* 46. — MANCINI

TITOLO I.

AUTORIZZAZIONE AD APRIRE ED ESERCITARE UNA FARMACIA.

CAPO I.

Svolgimento del concorso.

Art. 1.

Il conferimento sia delle farmacie di nuova istituzione, sia di quelle già esistenti, ha luogo in base a pubblico concorso, al quale possono partecipare i laureati o diplomati in farmacia e i laureati in chimica e farmacia regolarmente iscritti nell'albo professionale.

Art. 2.

Il concorso è indetto dal Prefetto della provincia, in cui ha o dovrà aver sede la farmacia, entro due mesi dal giorno in cui l'esercizio sia rimasto vacante o da quello in cui sia stato istituito.

Il bando deve indicare:

a) il Comune e la località ove la farmacia ha o dovrà avere la propria sede, e, quando si applichi il criterio della distanza, l'ubicazione delle farmacie rispetto alle quali deve osservarsi la distanza stessa, misurata in linea d'aria;

b) l'ammontare della tassa di concessione governativa;

c) l'ammontare della indennità di residenza di cui all'art. 115 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, se trattisi di farmacia rurale;

d) l'ammontare dell'indennità di avviamento prevista dall'art. 110 del citato testo unico, se l'esercizio non sia di nuova istituzione;

e) un richiamo esplicito alle disposizioni degli articoli 108, 110, 112 del testo unico anzidetto, oltre le indicazioni che caso per caso siano ritenute utili e convenienti;

f) la specifica indicazione dei titoli e documenti richiesti per l'ammissione al concorso;

g) il termine non minore di 60 giorni entro il quale devono essere presentati i titoli e la domanda.

Art. 3.

Il bando di concorso è pubblicato nel Foglio annunzi legali della provincia, e, durante il termine stabilito per la presentazione delle domande, rimane affisso nell'albo pretorio della Prefettura e in quello del Comune ove ha o dovrà avere sede l'esercizio.

Il bando è pure pubblicato, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e contemporaneamente trasmesso in copia al Sindacato provinciale e al Sindacato nazionale fascista dei farmacisti.

Art. 4.

Gli aspiranti all'autorizzazione all'esercizio delle farmacie debbono far pervenire entro il termine fissato dal bando, al Prefetto, che ha indetto il concorso, la domanda contenente l'indicazione del domicilio, corredata dei seguenti documenti:

a) estratto del registro degli atti di nascita, rilasciato ai sensi del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101, dal quale risulti che il concorrente ha compiuto 21 anni di età;

b) certificato di cittadinanza italiana;

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli;

c) certificato di buona condotta, rilasciato dal podestà del comune o dei comuni, ove l'aspirante ha avuto residenza nell'ultimo biennio;

d) certificato generale penale;

e) certificato medico comprovante che il concorrente è esente da difetti o imperfezioni che impediscano l'esercizio personale della farmacia e da malattie contagiose in atto che non abbiano carattere temporaneo e che rendono pericoloso l'esercizio medesimo.

È in facoltà del Prefetto di disporre che i concorrenti siano sottoposti a visita medica per accertarne lo stato di salute;

f) laurea in farmacia, ovvero diploma in farmacia, ovvero laurea in chimica e farmacia e, qualora la laurea od il diploma non abiliti all'esercizio professionale, anche il certificato di abilitazione all'esercizio predetto;

g) certificato d'iscrizione all'albo professionale;

h) certificato attestante l'appartenenza del concorrente al Partito Nazionale Fascista. È dispensato dal presentare tale certificato il concorrente che dimostri di essere mutilato od invalido di guerra;

i) i titoli e documenti che dimostrino nel candidato il possesso dei mezzi sufficienti al regolare e completo esercizio della farmacia, in caso di istituzione ex novo, e, nel caso di farmacia già esistente, anche dei mezzi per pagare l'indennità di avviamento e quella presumibile per il rilievo degli arredi, provviste e dotazioni attinenti all'esercizio; nell'un caso e nell'altro anche mediante valida fideiussione;

l) stato di famiglia del concorrente, se questi sia coniugato o vedovo con prole;

m) copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare, o, per chi non abbia prestato servizio militare, certificato di esito di leva.

Inoltre, il candidato potrà presentare tutti i documenti e titoli che riterrà utile ai fini del concorso. I candidati a più concorsi contemporaneamente indetti nella stessa provincia debbono presentare tante domande quanti sono i concorsi, allegando ad una sola i documenti e titoli; i candidati invece a concorsi indetti in diverse provincie debbono presentare tante domande quanti sono i corrispondenti concorsi, unendo ad una i documenti originali e alle altre copie integrali debitamente autenticate.

La domanda ed i documenti dovranno essere in regola con le disposizioni delle leggi sul bollo, e i documenti debitamente legalizzati; quelli indicati nelle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *g*), *h*), *l*), dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella del bando di concorso.

Art. 5.

Nel mese di gennaio di ciascun anno il Prefetto nomina i componenti della Commissione, di cui all'art. 105 del testo unico delle leggi sanitarie e provvede anche alla nomina di un supplente per ciascuna delle categorie cui appartengono i membri effettivi.

Tanto il farmacista effettivo quanto quello supplente, chiamati a far parte della Commissione, debbono essere esercenti.

Tanto il farmacista quanto il chimico farmacista sono scelti su terne proposte dal Sindacato dei farmacisti competente per territorio.

Non possono far parte della stessa Commissione i parenti e gli affini fino al quarto grado.

Art. 6.

La Commissione è convocata dal presidente presso la Prefettura con lettera raccomandata consegnata alla posta almeno cinque giorni prima della data della riunione.

Per la validità dell'adunanza è necessario l'intervento di tutti i componenti la Commissione.

Nel caso di legittimo impedimento o di incompatibilità di un membro effettivo, lo sostituisce il membro supplente della stessa categoria. Il vice prefetto ed il medico provinciale sono suppliti, in caso di assenza o di impedimento, rispettivamente da un consigliere di Prefettura o da un medico provinciale aggiunto designati dal Prefetto.

Non possono prendere parte ai lavori di un determinato concorso i componenti la Commissione che siano legati con vincolo di parentela o affinità sino al 4° grado con uno dei concorrenti.

Le votazioni hanno luogo in modo palese ed incominciano dal meno anziano di età; in ultimo vota il presidente.

Un funzionario di gruppo *A* dell'Amministrazione civile dell'interno esercita le funzioni di segretario.

Art. 7.

Per ogni giorno di adunanza è assegnata la medaglia di presenza di L. 25 per i componenti della Commissione giudicatrice, salvo per il vice prefetto e per il medico provinciale.

Ai detti funzionari ed al segretario possono essere corrisposti premi di operosità e di rendimento ai sensi del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843.

Ai componenti predetti che non abbiano la loro residenza nel luogo di svolgimento del concorso, sono, inoltre, dovuti il rimborso delle spese di viaggio e l'indennità diaria nella misura di L. 70, quando non appartengono a personale dipendente dallo Stato o da altre Pubbliche amministrazioni, nel qual caso è dovuta l'indennità diaria inerente al loro grado in conformità delle norme in vigore.

Le medaglie e le indennità predette sono soggette alle ritenute e decurtazioni di legge.

Tali spese, eccetto il caso di cui all'art. 17, sono a carico del Ministero dell'interno.

Art. 8.

La Commissione giudicatrice esclude dal concorso i candidati le cui domande siano pervenute dopo la scadenza del termine fissato dal bando ovvero non corredate da tutti i documenti di rito; ed esclude, inoltre, i concorrenti che non risultino in possesso dei mezzi sufficienti ai fini di cui alla lettera *i*) dell'art. 4.

Art. 9.

I titoli sono suddivisi in tre categorie, per ciascuna delle quali ogni commissario dispone di 10 punti.

Le categorie sono le seguenti:

1° titoli di studio;

2° pratica professionale (servizio di titolare di farmacia con effettiva direzione della medesima, servizio di direttore

presso farmacie aperte al pubblico, o presso case produttrici di medicinali, o presso farmacie interne di ospedali o di altre comunità o istituti; servizio di ufficiale farmacista presso ospedali militari, servizio di collaboratore presso le farmacie su indicate, ecc.);

3° attività scientifica, (titolarietà di cattedre, incarichi di insegnamento universitario, libera docenza, assistentato, pubblicazioni, indagini scientifiche).

Le deliberazioni della Commissione devono essere motivate.

In base alla somma dei punti riportati per ogni categoria di titoli la Commissione forma la graduatoria dei concorrenti.

A parità di punti sono osservate la preferenze stabilite nel R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

Art. 10.

Di tutte le deliberazioni prese dalla Commissione si deve redigere, giorno per giorno, un processo verbale, che deve essere sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.

Art. 11.

Il Prefetto approva con provvedimento definitivo la graduatoria e la comunica con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ai concorrenti, invitando il primo graduato a far pervenire, entro dieci giorni dalla data della ricevuta della lettera stessa, la dichiarazione di accettazione o quella di rinunzia. Nel caso di accettazione, il primo graduato deve far conoscere, entro trenta giorni dalla medesima data, il locale dove sarà aperta la farmacia, trasmettere la bolletta comprovante il pagamento della prima rata della tassa di concessione nella misura di un terzo del relativo ammontare e dimostrare di aver provveduto al pagamento dell'indennità d'avviamento, di cui all'art. 110 del testo unico delle leggi sanitarie o di avere concluso opportuni accordi relativi al detto pagamento con gli aventi diritto.

In caso di dimostrata impossibilità di eseguire il versamento agli aventi diritto, il Prefetto può autorizzare il deposito della somma presso la Cassa depositi e prestiti.

Il mancato adempimento delle prescrizioni dei precedenti comma nel termine stabilito, equivale a rinuncia all'autorizzazione, con gli stessi effetti conseguenti alla rinuncia esplicita, di cui al primo comma.

Di ciò il Prefetto fa formale avvertimento nella comunicazione nella quale indica, altresì, il termine, non minore di un mese, nè maggiore di due dalla scadenza dei 30 giorni su indicati, entro il quale avrà luogo l'ispezione di cui all'art. 111 del testo unico citato.

I termini indicati nel presente articolo sono perentori.

Art. 12.

In caso di rinuncia esplicita od implicita da parte del vincitore, il Prefetto ne dà comunicazione al secondo graduato negli stessi modi e con le stesse avvertenze fatte al primo graduato e così di seguito, salvo il disposto dell'articolo 19 del presente regolamento.

Art. 13.

Ai concorsi che vengono indetti per il conferimento delle farmacie succursali, ai sensi degli articoli 116 e 117 del testo unico delle leggi sanitarie, si applicano, in quanto possibile, le disposizioni del presente capo.

Alle domande di ammissione al concorso debbono essere uniti soltanto i documenti indicati nelle lettere *h*), *i*), *l*), *m*) dell'art. 4 e tutti gli altri documenti e titoli che si ritengano utili ai fini del concorso.

Capo II.

Autorizzazione.

Art. 14.

Adempiute da parte del vincitore le formalità di cui allo art. 11, il Prefetto emette il decreto di autorizzazione.

Questo deve indicare:

a) il cognome, il nome, la paternità del farmicista autorizzato, la data ed il luogo di nascita, la data e l'Università o scuola nella quale egli conseguì la laurea o il diploma e la data e l'Università nella quale conseguì il certificato di abilitazione all'esercizio professionale;

b) l'ammontare della tassa di concessione, l'importo della quota pagata, la data ed il numero della relativa quietanza e l'Ufficio del registro che l'ha rilasciata, nonchè la data di scadenza per il pagamento delle rimanenti rate, ai termini dell'art. 15 del presente regolamento;

c) il Comune e la descrizione della sede della farmacia, nonchè il locale in cui sarà tenuto l'esercizio farmaceutico;

d) l'indicazione dell'eventuale indennità di residenza ai sensi dell'art. 115 del testo unico delle leggi sanitarie.

Copia del provvedimento è trasmessa all'intendente di finanza.

Art. 15.

Il rimanente importo della tassa di concessione è versato, in rate uguali, entro il 31 dicembre di ciascuno dei due anni solari successivi a quello in cui ha avuto luogo la concessione, all'Ufficio del registro nel cui distretto trovasi la farmacia.

Entro dieci giorni dalle relative scadenze l'interessato deve far pervenire al Prefetto le corrispondenti bollette attestanti il pagamento.

La decadenza dell'autorizzazione per il mancato pagamento di una delle rate è dichiarata, con decreto, dal Prefetto, in seguito a diffida, regolarmente notificata, di pagare entro dieci giorni l'importo della rata scaduta.

Art. 16.

Nel caso di contestazione sul prezzo degli arredi, delle provviste e delle dotazioni della farmacia, sarà a cura di una delle parti interessate promosso il giudizio della Commissione di cui all'art. 105 del testo unico delle leggi sanitarie, con domanda rivolta alla Commissione stessa e notificata all'altra parte.

La domanda dovrà contenere l'indicazione del prezzo offerto.

La Commissione chiede alla parte istante un congruo deposito per le spese, fissando un termine perentorio entro il quale deve essere effettuato. Entro 15 giorni da quello in cui ha avuto luogo il deposito, sentite le parti, emette la sua decisione.

Art. 17.

Le spese occorse per le operazioni della Commissione sono a carico del precedente titolare e dei suoi eredi, qualora la decisione fissi il prezzo da pagare in una somma non superiore a quella offerta dal nuovo titolare.

Sono a carico del nuovo titolare quando la decisione importi una differenza in più, in confronto del prezzo offerto, maggiore del decimo.

Si dividono per metà fra le parti quando la differenza fra il prezzo offerto e quello risultante dalla decisione non sia maggiore del decimo.

La nota delle spese è resa esecutoria dal Prefetto e notificata alla parte soccombente.

Art. 18.

La decisione è, a cura del Prefetto, notificata agli interessati mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Qualora il nuovo titolare lasci decorrere 10 giorni dalla notificazione della decisione senza ottemperare a quanto essa dispone, viene dichiarato decaduto ai termini dell'art. 113, lettera *b*), del testo unico predetto.

Il deposito di cui al precedente art. 16 è restituito alla parte che l'ha effettuato, ove questa non debba sottostare a pagamento di spese.

Art. 19.

Lo svincolo dei depositi eventualmente effettuati ai fini della lettera *i*) dell'art. 4 è ordinato dal Prefetto su domanda degli interessati.

Se la domanda è fatta entro i 30 giorni assegnati al vincitore del concorso a norma dell'art. 11 del presente regolamento equivale a rinuncia dell'istante al diritto di surroga, di cui all'ultimo comma dell'art. 112 del Testo unico delle leggi sanitarie.

Art. 20.

Nel termine di cui al penultimo comma dell'art. 11, il medico provinciale esegue l'ispezione di cui all'art. 111 del testo unico delle leggi sanitarie, coll'assistenza di un farmacologo o di un dottore in chimica e farmacia, o di un dottore in farmacia scelto di volta in volta dal Prefetto, ed alla presenza del titolare autorizzato.

Dell'esito dell'ispezione il medico provinciale riferisce al Prefetto, il quale, se il risultato non sarà stato soddisfacente, diffiderà l'interessato a mettersi in regola entro un termine perentorio non maggiore di 30 giorni, decorso il quale infruttuosamente lo dichiarerà decaduto dall'autorizzazione.

TITOLO II.

DELL'ESERCIZIO DELLE FARMACIE.

CAPO I.

Pianta organica e trasferimenti.

Art. 21.

Presso ogni Prefettura dev'essere tenuto al corrente il registro delle farmacie esistenti in ciascun comune della Provincia.

Art. 22.

La pianta organica delle farmacie è sottoposta a revisione ordinaria in base ai risultati di ogni censimento ufficiale.

E' sottoposta a revisione straordinaria quando, le variazioni della popolazione, in qualsiasi tempo verificatesi, abbiano determinato la formazione, nell'ambito del comune, di nuovi centri abitati alla cui assistenza farmaceutica sia necessario di provvedere.

La pianta organica deve indicare:

a) la popolazione del comune ed il numero delle farmacie che il comune deve avere in base all'art. 104 del testo unico delle leggi sanitarie;

b) la delimitazione della sede di ogni singolo esercizio;

c) il numero delle farmacie esistenti di fatto.

Essa è pubblicata nel Foglio degli annunzi legali.

Art. 23.

Quando in un comune nel quale non esistano esercizi in soprannumero alla pianta organica, si renda vacante una sede, gli altri farmacisti esistenti nel comune possono chiedere di trasferirvi il proprio esercizio.

Nel caso di accoglimento della domanda la farmacia, il cui titolare abbia ottenuto il trasferimento, sarà conferita mediante pubblico concorso, secondo le norme del presente regolamento.

Ove, però, la farmacia da mettere a concorso si trovi in una sede in cui esistano di fatto più farmacie alle quali non sia stato possibile assegnare una sede distinta, il Prefetto stabilirà la nuova sede dell'esercizio da conferire in altra zona del comune, in rapporto agli effettivi bisogni dell'assistenza farmaceutica.

Art. 24.

Nel caso previsto dal terzo comma dell'art. 109 del testo unico delle leggi sanitarie, il trasferimento può essere chiesto dai farmacisti esistenti nel comune e la farmacia del titolare che lo ha ottenuto deve essere chiusa.

Il trasferimento può essere disposto se la nuova farmacia dista dalla più prossima almeno 500 metri.

Art. 25.

Le domande relative ai trasferimenti di cui ai due articoli precedenti, debbono essere prodotte al Prefetto entro un termine perentorio fissato dal Prefetto stesso, con speciale avviso, che viene notificato al Sindacato provinciale dei farmacisti e pubblicato, per 15 giorni consecutivi, all'albo della prefettura e a quello del comune.

Le domande debbono essere corredate dei titoli e documenti che dimostrino nei richiedenti il possesso dei mezzi sufficienti per il regolare e completo esercizio della farmacia nella nuova sede in cui dovrebbe essere trasferita, nonchè, nel caso dell'art. 23, dei mezzi per pagare l'indennità di avviamento e quella presumibile per il rilievo degli arredi, provviste e dotazioni attinenti all'esercizio già esistente.

Il Prefetto sentirà anche il parere del Sindacato provinciale dei farmacisti prima di emettere il provvedimento.

Art. 26.

Nell'esame delle domande prodotte dai farmacisti per il trasferimento da una sede all'altra, il Prefetto darà la preferenza al titolare della farmacia che si trovi in sede avente di fatto più farmacie, e negli altri casi adotterà i criteri di preferenza stabiliti dal R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

Art. 27.

L'autorizzazione all'impianto e all'esercizio di una farmacia in soprannumero alla pianta organica, nella ipotesi prevista dal 4° comma dell'art. 109 del testo unico delle leggi sanitarie, è concessa a seguito di pubblico concorso da espletarsi in base alle norme contenute nel presente regolamento.

Il nuovo esercizio dovrà essere distante almeno 500 metri da quello più prossimo.

Art. 28.

Chi intende trasferire una farmacia da uno ad altro locale nell'ambito della sede, per la quale fu concessa l'autorizzazione, deve farne domanda al Prefetto, corredata della prova che il nuovo locale disti dal più prossimo esercizio almeno 500 metri.

La domanda deve essere pubblicata per 15 giorni consecutivi all'albo della prefettura ed a quello del comune.

Il decreto di trasferimento richiama quello di autorizzazione ed indica il nuovo locale in cui sarà tenuto l'esercizio farmaceutico.

CAPO II.

Disimpegno del servizio farmaceutico.

Art. 29.

Il Prefetto, sentiti i podestà, il Consiglio provinciale di sanità e il Sindacato provinciale dei farmacisti, stabilisce le norme, gli orari ed i turni per il regolare esercizio delle farmacie nella Provincia, ai termini del primo comma dell'articolo 119 del testo unico delle leggi sanitarie, tenendo conto anche delle necessità del servizio farmaceutico notturno e della convenienza di concedere, ove sia possibile, la chiusura domenicale.

Copia delle norme e degli orari deve essere tenuta esposta al pubblico in ciascuna farmacia e pubblicata nel Foglio degli annunzi legali della Provincia.

Art. 30.

I comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti o capoluoghi di provincia possono sussidiare una o più farmacie, per assicurare il servizio notturno di assistenza farmaceutica.

Art. 31.

Il titolare autorizzato di una farmacia può farsi sostituire nell'esercizio della medesima.

La sostituzione temporanea non può avere durata superiore a due mesi.

La sostituzione per motivi di famiglia può avere durata fino a due anni. Quella dovuta a motivi di salute o per obblighi di leva o per richiamo alle armi od anche per comprovata e riconosciuta necessità di pubblico servizio di carattere non permanente, dura finchè dura la causa che l'ha determinata. Di ogni sostituzione il titolare della farmacia deve dare avviso al Prefetto, indicando il farmacista diplomato o laureato che lo sostituisce.

Questi dev'essere un farmacista regolarmente iscritto all'albo professionale e possedere i requisiti prescritti dalle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *h*), dell'art. 4.

Quando il titolare o il direttore di una farmacia si assenti per motivi di salute, per oltre 15 giorni, non può riprendere servizio, se non dimostri con certificato medico che è esente da difetti o imperfezioni che impediscano l'esercizio personale della farmacia e da malattie contagiose in atto che rendano pericoloso l'esercizio medesimo.

Art. 32.

Il titolare di un esercizio farmaceutico deve comunicare al Prefetto il nome degli addetti all'esercizio stesso ed esibire tanti certificati, quanti sono i dipendenti medesimi per comprovare che essi siano esenti da difetti o imperfezioni che impediscano l'esercizio personale della farmacia e da malattie contagiose in atto che rendano pericoloso l'esercizio medesimo.

Art. 33.

La nomina dei direttori responsabili delle farmacie appartenenti alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e degli eventuali farmacisti collaboratori dei direttori, ha luogo secondo le norme contenute nei regolamenti delle istituzioni medesime e non è valida se gli uni e gli altri non siano in possesso dei requisiti richiesti dalle lettere da *a*) ad *h*) dell'art. 4 del presente regolamento.

Art. 34.

Nella Farmacopea ufficiale sono indicate, con speciale contrassegno, le sostanze medicinali di cui le farmacie hanno l'obbligo di essere provviste ai termini dell'art. 123 del testo unico delle leggi sanitarie. Esse saranno anche riportate in apposito elenco.

Sono pure indicati gli apparecchi e gli utensili indispensabili di ciascuna farmacia, le sostanze che debbono essere tenute con particolare contrassegno, in armadio chiuso a chiave, a termine dell'art. 146 del citato testo unico e le sostanze medicamentose che debbono essere tenute al riparo dalla luce.

Sono pure indicate le dosi dei medicamenti per l'adulto, oltre le quali il farmacista non può fare la spedizione, salvo il caso di dichiarazione speciale del medico a termine dell'art. 40 del presente regolamento.

Sono, inoltre, aggiunte tutte le indicazioni che si riterranno opportune a meglio regolare il servizio pratico della farmacia.

Art. 35.

Le sostanze comprese nella Farmacopea ufficiale debbono avere i cartelli prescritti dalla Farmacopea e corrispondere ai saggi in essa indicati.

I medicamenti composti debbono corrispondere alla formula prescritta dalla Farmacopea ed essere preparati con le norme in essa descritte.

Qualsiasi medicinale non descritto nella Farmacopea deve essere somministrato dal farmacista allo stato di purezza, genuità ed ottima conservazione.

Art. 36.

Negli elenchi, di cui all'art. 124 del testo unico delle leggi sanitarie, sono indicate in modo speciale le sostanze velenose.

Art. 37.

I farmacisti hanno l'obbligo di annotare:

a) sulle ricette che spediscono, la data della spedizione ed il prezzo praticato;

b) sulle etichette che appongono sui recipienti o sugli involucri dei medicinali:

1° la data della spedizione;

2° l'indicazione qualitativa e quantitativa del rimedio, secondo la ricetta;

3° la dose di somministrazione;

4° il prezzo praticato, indicando specificamente:

a) l'importo complessivo delle sostanze;

b) l'importo complessivo degli onorari professionali;

c) il costo del recipiente, quando sia fornito dal farmacista.

Debbono, inoltre, indicare chiaramente se il rimedio serve per uso esterno, interno, ipodermico o endovenoso; se deve essere adoperato a gocce; e quando si tratti di sostanze velenose, devono ciò rendere noto con adatto segno esterno molto visibile.

Quando si tratti di rimedi per cura di animali, si scriverà su di un cartello attaccato all'involucro od alla boccetta del medicinale «per uso veterinario».

Art. 38.

I farmacisti non possono rifiutarsi di vendere le specialità medicinali di cui siano provvisti e di spedire ricette firmate da un medico per medicinali esistenti nella farmacia.

I farmacisti richiesti di specialità medicinali nazionali, di cui non siano provvisti, sono tenuti a procurarle nel più breve tempo possibile, purchè il richiedente anticipi l'ammontare delle spese di porto.

Hanno l'obbligo di spedire le ricette nel tempo strettamente necessario per eseguire magistralmente le preparazioni.

Qualunque ricetta deve essere firmata da un medico chirurgo o da un veterinario. I farmacisti debbono conservare per la durata di cinque anni copia di tutte le ricette spedite.

Art. 39.

Quando i farmacisti spediscono veleni dietro ordinazione di un medico chirurgo o di un veterinario, dovranno trattenere e conservare presso di loro le ricette originali, notandovi il nome delle persone cui furono spedite e dandone copia all'acquirente se le domandi.

Quando le ricette contengano la prescrizione di materie velenose anche in minime dosi, queste ultime devono essere segnate in tutte lettere.

Art. 40.

Qualora il farmacista nello spedire veleni sopra ordinazione di un medico chirurgo o di veterinario riconosca in una ricetta la prescrizione di sostanze velenose a dosi non medicamentose o pericolose, deve esigere che il medico, il chirurgo o il veterinario dichiari per iscritto, nella ricetta stessa, che la somministrazione è sotto la sua responsabilità ed a quale uso deve servire.

Art. 41.

La tariffa dei medicinali contiene, oltre l'indicazione dei prezzi stabiliti per ogni sostanza, le norme per la sua applicazione, gli onorari professionali, gli aumenti di prezzo per le somministrazioni fatte ai privati nelle ore notturne e quando la farmacia è chiusa, secondo le speciali disposizioni riguardo agli orari stabiliti dal Prefetto, nonchè i diritti addizionali che competono al farmacista per la spedizione di ricette contenenti sostanze velenose o stupefacenti.

Art. 42.

I prezzi della tariffa serviranno di norma per la risoluzione delle contestazioni relative alla applicazione dei prezzi massimi.

Art. 43.

Le sostanze che i non farmacisti possono vendere al pubblico, ai termini della lettera c) dell'art. 124 del testo unico delle leggi sanitarie, debbono essere tenute a parte in appositi scaffali ed i recipienti dovranno portare in modo chiaro l'indicazione del contenuto.

I non farmacisti, che vendono tali prodotti, debbono tenere registri di carico e scarico, nei quali siano annotati, volta per volta, gli acquisti fatti e le vendite, con la indicazione della quantità venduta per ciascun prodotto.

Art. 44.

Le farmacie e le officine nelle quali si preparano sostanze da adoperarsi per iniezioni devono essere fornite dei mezzi atti ad assicurare una accurata sterilizzazione dei recipienti e del contenuto.

Art. 45.

Gli ambulatori medico-chirurgici annessi alle farmacie devono sempre avere l'ingresso diverso da quello delle farmacie, alle quali sono annessi e non debbono avere alcuna comunicazione interna con le stesse.

Art. 46.

I produttori di medicinali e i grossisti non possono vendere i medicinali che alle farmacie regolarmente autorizzate all'esercizio in base al testo unico delle leggi sanitarie e del presente regolamento; essi non possono vendere neppure alle comunità, alle associazioni e agli enti assistenziali i medicinali da distribuire agli assistiti dagli enti stessi.

La somministrazione dei medicinali ai poveri, sia da parte dei comuni, sia da parte di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che vi provvedono in tutto o in parte, ai sensi dell'art. 55 del testo unico delle leggi sanitarie, è considerata vendita al pubblico e come tale interdetta alle farmacie interne, previste dall'art. 114 del predetto testo unico.

Art. 47.

Qualora nei comuni, di cui all'art. 115 del testo unico delle leggi sanitarie, nonostante la disposta concessione della indennità di residenza nella misura massima di lire 4000, il concorso vada deserto, può provvedersi, in via temporanea, al servizio di assistenza con un armadio farmaceutico.

Art. 48.

L'armadio farmaceutico, nei comuni dove funziona, dovrà essere rifornito dei medicinali dalla farmacia più vicina.

La gestione di esso deve essere affidata al medico condotto.

CAPO III.

Vigilanza sul servizio farmaceutico.

Art. 49.

Il segretario del Sindacato provinciale dei farmacisti deve comunicare al Prefetto della provincia qualsiasi provvedimento relativo alla sospensione dall'esercizio professionale di un farmacista della provincia stessa.

Art. 50.

Si procede alla visita, di cui all'art. 127 del testo unico delle leggi sanitarie, con l'intervento del titolare autorizzato o del direttore responsabile della farmacia.

Assiste in qualità di segretario un impiegato dell'Ufficio sanitario provinciale od il cancelliere della pretura o, in mancanza, il segretario del comune o chi per esso.

Il verbale viene steso in doppio originale, uno da trascriversi in apposito registro che il farmacista è obbligato a tenere e l'altro da trasmettersi al Prefetto della provincia.

Ambedue gli originali devono essere firmati, oltre che dai componenti la Commissione visitatrice, dal titolare o direttore della farmacia e dal segretario.

Qualora il titolare o direttore si rifiutasse di intervenire o di firmare il verbale, deve farsene menzione indicando i motivi del rifiuto.

Art. 51.

Se, all'atto della visita, fra le sostanze che il farmacista detiene se ne trovassero alcune guaste od adulterate, i visitatori procederanno all'immediato loro disperdimento; ove il titolare o direttore si opponga, i visitatori ne faranno il sequestro sul posto, ritirandone sempre un saggio per promuovere l'applicazione della pena comminata dal combinato disposto degli articoli 123 del testo unico delle leggi sanitarie e 443 del codice penale.

Quando si proceda al sequestro, le sostanze saranno chiuse e suggellate con la firma anche del segretario e del titolare o direttore responsabile, e, se questi si rifiuta di firmare, se ne farà menzione nel verbale con la indicazione dei motivi addotti.

Al verbale da trasmettere al Prefetto a norma dell'articolo precedente, ove ne sia il caso, deve essere unito il campione delle sostanze medicinali trovate guaste od adulterate.

Nel caso che dal verbale risulti qualche contravvenzione prevista dalla legge, il Prefetto lo trasmetterà immediatamente all'autorità giudiziaria.

Art. 52.

Per le ispezioni, di cui all'articolo 111 e per quelle ordinarie, di cui all'art. 127 del testo unico delle leggi sanitarie, spetta al farmacologo o al dottore di chimica e farmacia, o al dottore in farmacia, che secondo i casi assiste il medico provinciale, una indennità giornaliera di L. 25 al lordo delle decurtazioni di legge oltre il rimborso delle eventuali spese di viaggio.

Al medico provinciale ed eventualmente al segretario spettano, se del caso, le indennità inerenti al grado.

Tali spese sono a carico del Ministero dell'interno.

Nella stessa misura si calcolano le spese per le ispezioni straordinarie, di cui all'art. 127 del citato testo unico delle leggi sanitarie, spese che il farmacista deve rimborsare, qualora il risultato dell'ispezione non sia stato soddisfacente ai sensi dello stesso art. 127.

Art. 53.

Il Prefetto, valendosi del registro in cui all'art. 21 del presente regolamento, prepara la matricola dei debitori della tassa di ispezione, distinguendoli per comune, e indicando per ciascuno il nome, il cognome, la paternità, il domicilio e la farmacia.

Per quanto riguarda gli enti sarà indicata la denominazione dell'ente, la sede e la farmacia cui la tassa si riferisce.

La matricola viene ogni anno, nel mese di gennaio, completata e rettificata con l'aggiunta di coloro che furono omessi e con la cancellazione di quelli che, per qualsiasi causa, furono indebitamente inscritti o che, per motivi sopravvenuti, ne debbono essere esclusi.

Essa deve essere esposta per 15 giorni durante il mese di febbraio nell'ufficio comunale. Il podestà, con avviso al pubblico, avverte del deposito della matricola, indicando i giorni e le ore in cui gli interessati potranno consultarla.

Art. 54.

Entro 30 giorni decorrenti dall'ultimo di pubblicazione della matricola, gli interessati possono reclamare al Prefetto e contro la decisione del Prefetto, possono entro 30 giorni dalla notificazione, appellarsi al Ministro per l'interno.

Le decisioni, tanto del Prefetto quanto del Ministro, sono notificate a mezzo del messo comunale.

Art. 55.

Non oltre il 31 luglio il Prefetto trasmette la matricola, rettificata in seguito alle decisioni amministrative pronunciate fino a quella data, all'intendente di finanza, il quale la invia agli uffici distrettuali delle imposte dirette della provincia, affinchè ciascuno ne tragga gli elementi necessari per la compilazione entro il mese di novembre degli elenchi per i comuni compresi nel proprio distretto. Gli elenchi sono resi esecutori dal Prefetto.

Art. 56.

In qualunque epoca dell'anno venga autorizzata l'apertura della farmacia, la tassa di ispezione è dovuta per l'intero suo ammontare.

L'aggio di riscossione spettante all'esattore ed al ricevitore provinciale nella misura convenuta per le imposte dirette si aggiunge alla tassa.

Per la riscossione gli esattori ed i ricevitori provinciali sono tenuti a prestare una cauzione uguale all'importo di una rata del carico annuale.

Per la costituzione e l'approvazione di tale garanzia valgono le norme stabilite dal vigente testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette e del relativo regolamento.

TITOLO III.

DELLA DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

Art. 57.

Debbono comunicarsi al Prefetto della provincia, nella quale la relativa farmacia ha sede:

a) dal podestà, la dichiarazione di morte di un titolare autorizzato, entro tre giorni dalla relativa denuncia, e la perdita della cittadinanza entro tre giorni dalla eseguita annotazione;

b) dal cancelliere del tribunale che l'ha pronunciata, la sentenza di interdizione o inabilitazione, quella di dichiarazione di fallimento e quella di omologazione di concordato, entro tre giorni dalla pubblicazione;

c) dal segretario del Sindacato provinciale, la cancellazione o la radiazione dall'albo professionale.

Art. 58.

Il Prefetto, quando il titolare della farmacia non provveda, nel termine fissato nel decreto di autorizzazione, al versamento della seconda o terza rata della tassa di concessione governativa, lo diffida a far pervenire la prova dell'avvenuto pagamento nel termine di giorni 10, trascorso infruttuosamente il quale, pronunzierà la decadenza.

Art. 59.

Il Prefetto, nel caso di decadenza dichiarata ai termini dell'art. 113 del testo unico delle leggi sanitarie, notifica il provvedimento all'interessato e provvede a bandire il concorso, qualora nel comune non esistano farmacie in soprannumero.

Art. 60.

Verificandosi uno dei casi previsti dalle lettere *a*), *b*), *d*), *e*), dell'art. 113 del testo unico delle leggi sanitarie, il Prefetto lo contesta all'interessato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, prefiggendogli il termine di giorni 10 per le eventuali deduzioni.

Trascorso detto termine e sentito il Consiglio provinciale di sanità, provvede, con decreto motivato, che notifica in via amministrativa. Nel caso di pronunzia di decadenza farà eseguire la immediata chiusura della farmacia.

Art. 61.

Nei casi di decadenza di cui alle lettere *e*), *f*), *g*) dell'art. 113 del testo unico delle leggi sanitarie, il Prefetto pronunzia, sentito il Consiglio provinciale di sanità, la decadenza stessa e notifica agli interessati il relativo provvedimento.

Nei casi delle lettere *c*) e *h*) il Prefetto, qualora la farmacia non debba essere chiusa, autorizza all'esercizio provvisorio il titolare rinunziatario o gli eredi, fino al conferimento della farmacia stessa.

Art. 62.

La decadenza dall'autorizzazione all'esercizio di una succursale nelle stazioni di cura, di cui all'art. 118 del testo unico delle leggi sanitarie, è pronunciata con lo stesso procedimento previsto nell'art. 60.

Art. 63.

Nel caso previsto dalla lettera *c*) dell'art. 114 del testo unico delle leggi sanitarie, quando una istituzione pubblica di assistenza e beneficenza, dopo la formale diffida, incorra nuovamente nella violazione del divieto di vendita al pubblico, il Prefetto, prima di pronunciare la decadenza, deve contestare al legale rappresentante dell'ente i fatti, prefiggendogli il termine di giorni 10 per le eventuali controdeduzioni.

Trascorso detto termine provvede con decreto motivato, sentito il Consiglio provinciale di sanità e, nel caso di pronuncia di decadenza, fa eseguire la chiusura della farmacia.

TITOLO IV.

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE.

Art. 64.

Alle contravvenzioni al presente regolamento, in quanto non rientrino in quelle espressamente prevedute dalla legge, si applicano le sanzioni penali di cui all'ultimo comma dell'art. 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Art. 65.

Le spese dipendenti dagli eventuali provvedimenti adottati dal Prefetto, ai termini dell'art. 129 del testo unico delle leggi sanitarie, sono a carico del comune, salvo rivalsa sui proventi dell'azienda farmaceutica.

Art. 66.

Devono comunicarsi al Prefetto della Provincia, in cui la farmacia ha sede, nel termine di cinque giorni:

a) dal successore, per qualsiasi titolo, del titolare di una farmacia, di cui agli articoli 369, 370, 374 del testo unico delle leggi sanitarie e dal procuratore del registro competente, ogni trapasso del diritto di esercizio delle farmacie stesse;

b) dal titolare autorizzato di una delle medesime farmacie, l'assunzione o la surrogazione del direttore responsabile, a norma dell'art. 378 del citato testo unico.

Art. 67.

Se dagli atti prodotti al Prefetto risulti che la farmacia era in comproprietà di due o più farmacisti alla data del 31 marzo 1934, è riconosciuto a ciascuno di essi il diritto di continuare a vita nell'esercizio della farmacia.

Art. 68.

Le farmacie, di cui all'art. 369 del testo unico delle leggi sanitarie, quando non ne sia stato effettuato il trapasso ai sensi dei primi due comma dell'articolo stesso, possono essere trasferite, una volta tanto, a farmacista iscritto nello albo professionale, dagli eredi del titolare defunto, purchè il trasferimento abbia luogo entro il termine perentorio di due anni dalla morte del titolare.

Durante le more per il conferimento della farmacia, gli eredi hanno diritto di continuare l'esercizio in via provvisoria.

Non occorre, nel caso di cui al comma precedente, alcuna formale autorizzazione da parte del Prefetto.

Quando la morte del titolare si sia verificata precedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il termine di due anni decorre da detta data.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia:

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI

REGIO DECRETO-LEGGE 7 ottobre 1938-XVI, n. 1707.

Proroga fino al 31 dicembre 1938 delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 28 aprile 1937, n. 707.

N. 1707. R. decreto-legge 7 ottobre 1938-XVI, col quale, sulla proposta del Duce, Ministro Segretario di Stato per la guerra, la marina e l'aeronautica e del Ministro per le comunicazioni, di concerto col Ministro per le finanze, vengono prorogate fino al 31 dicembre 1938, le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 28 aprile 1937, n. 707.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 novembre 1938-XVII

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 3 novembre 1938-XVII.

Sostituzione del liquidatore e dei membri del Collegio sindacale della Società cooperativa « Unione Agricola » di Caltagirone (Catania).

IL DUCE
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Considerato che con R. decreto in data 4 giugno 1934-XII la Società cooperativa « Unione Agricola » di Caltagirone, con sede nel comune di Caltagirone (Catania), veniva sciolta e messa in liquidazione ed il sig. prof. Carlo Coniglio nominato liquidatore della Cooperativa stessa;

Considerato che il predetto liquidatore ha rassegnato le proprie dimissioni e che pertanto occorre sostituirlo;

Considerata inoltre l'opportunità di provvedere, ai sensi dell'art. 86-*bis* del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV alla sostituzione dei componenti il Collegio sindacale della predetta Cooperativa;

Decreta:

L'avv. Antonino Cona Perticone è nominato liquidatore della Società cooperativa « Unione Agricola » di Caltagirone, avente sede nel comune di Caltagirone (Catania), ed i signori dott. Pietro Romero fu Paolo, avv. Gaspare Crescimone fu Nicolò e dott. Emanuele Maltese fu Luigi sono nominati membri del collegio sindacale della Cooperativa stessa, in sostituzione rispettivamente del prof. Carlo Coniglio e dei sindaci attualmente in carica, con i poteri e le attribuzioni previsti dal capo IV del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 novembre 1938-XVII

MUSSOLINI

(4305)

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 3 novembre 1938-XVII.

Sostituzione del liquidatore della Cassa rurale di Sampeyre (Cuneo).

IL DUCE
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Considerato che con deliberazione dell'assemblea generale dei soci in data 22 giugno 1924-II la Cassa rurale di Sampeyre, con sede nel comune di Sampeyre (Cuneo), veniva sciolta e messa in liquidazione;

Considerata l'opportunità di provvedere, ai sensi dell'articolo 86 *bis* del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, alla sostituzione del liquidatore attualmente in carica;

Decreta:

Il dott. rag. Alberto Giletta di Chiaffredo è nominato liquidatore della Cassa rurale di Sampeyre, avente sede nel comune di Sampeyre (Cuneo), con i poteri e le attribuzioni previsti dal capo IV del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, in sostituzione del liquidatore attualmente in carica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 novembre 1938-XVII

MUSSOLINI

(4306)

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 3 novembre 1938-XVII.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e sostituzione della procedura di liquidazione ordinaria con quella speciale della Cassa rurale di prestiti di Samaria, avente sede nel comune di Rifembergo (Gorizia).

IL DUCE
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Ritenuta la necessità di sostituire la procedura di liquidazione in corso della Cassa rurale di prestiti di Samaria, avente sede nel comune di Rifembergo (Gorizia), con la speciale procedura di liquidazione prevista dal capo VIII del citato testo unico e dal titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

È revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di prestiti di Samaria, avente sede nel comune di Rifembergo (Gorizia), e la procedura di liquidazione ordinaria della Cassa stessa è sostituita con la speciale procedura di liquidazione regolata dalle norme di cui al capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, numero 1706, ed al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 novembre 1938-XVII

MUSSOLINI

(4319)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1938-XVII.

Approvazione del regolamento per la formazione del Ruolo dei pubblici mediatori in merci nonchè delle tariffe di mediazione per la provincia di Bergamo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Veduta la legge 20 marzo 1913, n. 272, sulle borse di commercio e sull'esercizio della mediazione, nonchè il relativo regolamento di esecuzione, approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Veduta la deliberazione in data 20 giugno 1936, del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Bergamo, con la quale fu proposto per l'approvazione uno schema di regolamento per la formazione del Ruolo dei pubblici mediatori in merci;

Vedute le successive deliberazioni del Consiglio predetto in data 20 novembre 1936-XV, 20 dicembre 1937-XVI e 30 maggio 1938-XVI, che hanno arrecato emendamenti allo schema di regolamento suindicato;

Veduta la delibera di approvazione delle tariffe di mediazione per la provincia di Bergamo, in data 29 maggio 1934-XII;

Decreta:

Sono approvati l'unito regolamento composto di 22 articoli per la formazione del Ruolo dei pubblici mediatori in merci presso il Consiglio provinciale delle corporazioni di Bergamo e le annesse tariffe di mediazione per la provincia di Bergamo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 ottobre 1938-XVII

Il Ministro: Rossoni

Regolamento per la formazione del Ruolo dei pubblici mediatori in merci

CAPO I.

Della formazione del Ruolo.

Art. 1.

Presso il Consiglio provinciale delle corporazioni di Bergamo è istituito il Ruolo dei pubblici mediatori in merci, ai sensi e per gli effetti degli articoli 29 e seguenti (titolo V) del Codice di commercio della legge 20 marzo 1913, n. 272, e del relativo regolamento, approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068, nonchè dell'art. 32, n. 3, del testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali delle corporazioni.

Art. 2.

Il Ruolo, che ha carattere permanente, nel senso — cioè — che ha durata indeterminata, indicherà:

a) il cognome, il nome, la paternità e il domicilio del mediatore;

b) la specie di mediazione per la quale il mediatore è inscritto;

c) la data della iscrizione e della relativa deliberazione consiliare;

d) l'ammontare della cauzione prestata, con tutti gli opportuni riferimenti;

e) la data della cancellazione dal ruolo e le ragioni che la determinarono;

f) le eventuali penalità e i provvedimenti disciplinari presi a carico del mediatore dal Consiglio o dall'Autorità giudiziaria;

g) le cariche pubbliche eventualmente coperte dal mediatore.

Art. 3.

Le condizioni richieste per la iscrizione nel Ruolo sono le seguenti:

a) età maggiore e godimento dei diritti civili e politici;

b) immunità penale da provarsi mediante certificato negativo del casellario giudiziale;

c) notoria moralità e correttezza commerciale, quest'ultima attestata da almeno tre ditte commerciali o industriali;

d) residenza in uno dei Comuni della provincia di Bergamo;

e) idoneità all'esercizio della specie di mediazione per la quale è chiesta l'iscrizione a ruolo, da provarsi:

1° con la licenza di un Istituto inferiore, o di una Scuola di avviamento professionale a tipo commerciale, ovvero di una Scuola inferiore di commercio, ovvero con l'attestato di promozione alla quarta classe ginnasiale, ovvero con altro titolo equivalente, ancorchè conseguito in una scuola estera, purchè riconosciuta nel Regno;

2° con un esame pratico secondo le norme indicate nel presente regolamento;

f) deposito cauzionale di L. 1500 da prestarsi secondo le norme indicate nel presente regolamento.

Art. 4.

Gli aspiranti alla inscrizione nel Ruolo devono presentare, entro il 31 gennaio di ogni anno, domanda in carta bollata da lire quattro, sottoscritta dal richiedente, indirizzata a S. E. il prefetto-presidente del Consiglio provinciale delle corporazioni. La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:

a) certificato di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di iscrizione e residenza da almeno un anno nel registro della popolazione stabile di uno dei Comuni della Provincia;

d) certificato generale del casellario giudiziale di cui all'articolo 45 del R. decreto 5 ottobre 1913, n. 1178 comprovante l'immunità penale e la capacità civile;

e) certificato di buona condotta morale, civile e politica;

f) attestazione di almeno tre Ditte commerciali o industriali, notoriamente accreditate, che comprovi la correttezza commerciale dell'istante;

g) certificato comprovante il titolo di studio, secondo quanto è prescritto alla lettera *e*) n. 1 del precedente art. 3;

h) ricevuta dell'eseguito versamento alla Tesoreria del consiglio dell'importo del diritto di segreteria per l'iscrizione nei ruoli in genere che vengono formulati da questo Consiglio secondo la misura che risulterà dal decreto apposito che istituirà il diritto di iscrizione nei ruoli in parola;

i) tutti quegli atti e documenti che l'aspirante ritenga opportuno di produrre per provare la sua idoneità all'ufficio di pubblico mediatore in merci.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella della presentazione.

Devono essere legalizzate le firme apposte sopra atti, certificati, copie ed estratti, dei pubblici funzionari ed ufficiali, di qualsiasi ordine, la cui giurisdizione non sia compresa nella provincia di Bergamo.

Nella domanda deve essere indicato con esattezza il ramo per il quale si chiede l'iscrizione nel Ruolo.

Art. 5.

L'iscrizione nel Ruolo dei pubblici mediatori per diverse categorie di merci è ammessa per la medesima persona, purchè questa adempia alle condizioni prescritte e presti una distinta cauzione per ogni categoria.

Art. 6.

L'esame pratico di cui alla lettera *e*) n. 2 dell'art. 3, è deferito ad una Commissione presieduta dal presidente della Sezione commerciale del Consiglio provinciale delle corporazioni e composta di due consiglieri nominati dal Comitato di presidenza e di due commercianti del ramo, scelti dal Comitato stesso.

Al direttore dell'Ufficio provinciale delle corporazioni o ad un funzionario da lui delegato sono affidate le attribuzioni di segretario della Commissione, con l'incarico di compilare il processo verbale degli esami, che deve essere sottoscritto da tutti i componenti la Commissione stessa e dal segretario.

E' fatto divieto di partecipare alle sedute della Commissione esaminatrice a membri che abbiano rapporti di parentela o di affinità con gli esaminandi.

Art. 7.

L'esame di cui al precedente art. 6 ha per oggetto:

a) le norme che disciplinano l'esercizio della pubblica mediazione, stabilite dal Codice di commercio, dalla legge 20 marzo 1913, n. 272, dal relativo regolamento, approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068, e da tutte le vigenti disposizioni in materia;

b) le norme per le vendite ai pubblici incanti, in rapporto alla funzione di pubblico mediatore;

c) le nozioni merceologiche fondamentali, le condizioni di mercato e le consuetudini del commercio per il ramo della mediazione in oggetto.

Art. 8.

La votazione sull'esito dell'esame si fa per scrutinio segreto e ciascun commissario dispone di dieci punti.

Il candidato, per conseguire l'approvazione, deve riportare — nel complesso — almeno sette decimi dei punti; in caso contrario può domandare di sostenere nuovamente l'esame l'anno successivo.

Art. 9.

Il presidente del Consiglio provinciale delle corporazioni, assistito dal direttore dell'Ufficio, esamina le domande pervenute e presi gli opportuni accordi col presidente della Commissione esa-

minatrice, stabilisce il giorno e l'ora dell'esame, dandone comunicazioni ai singoli interessati.

Le domande di coloro che non sono ammessi all'esame vengono restituite con la indicazione dei motivi che ne determinarono l'esclusione.

In nessun caso si fa luogo al rimborso della tassa di ammissione.

Art. 10.

Il presidente della Commissione esaminatrice, a esami ultimati, trasmette il processo verbale degli esami stessi al Comitato di presidenza, il quale, nella sua più prossima riunione, delibera in via definitiva sull'accoglimento delle domande dei candidati che hanno superato la prova d'esame.

Art. 11.

Entro il termine improrogabile di tre mesi dal giorno in cui gli è stato comunicato l'accoglimento della sua domanda, il mediatore deve prestare la cauzione prescritta dall'art. 3 lettera *f*) del presente regolamento.

La cauzione deve essere prestata in danaro, ovvero in titoli di rendita pubblica o garantiti dallo Stato esenti da qualsiasi vincolo, intestati al mediatore od anche al portatore.

In tutti i casi la cauzione deve essere depositata presso la Cassa dei depositi e prestiti ed è vincolata per tutte la durata dell'iscrizione del mediatore nel Ruolo.

L'iscrizione nel ruolo con tutti gli effetti che ne derivano, avviene soltanto dopo che la cauzione prescritta sia stata effettivamente prestata: ciò che può essere comprovato soltanto dalla ricevuta dell'avvenuto versamento della somma in denaro o dei titoli alla Sezione della Cassa dei depositi e prestiti, presso la Regia intendenza di finanza di Bergamo.

Art. 12.

Il richiedente che non abbia provveduto al deposito cauzionale nel termine prescritto, per ottenere l'iscrizione nel Ruolo, deve rinnovare la domanda e — ove siano trascorsi più di due anni dalla data della precedente deliberazione — deve essere sottoposto ad un nuovo esame.

Art. 13.

L'avviso di svincolo della cauzione, ai sensi dell'art. 59 del regolamento per l'esecuzione della legge 20 marzo 1913, n. 272, sulle Borse di commercio, sulla mediazione e sulle tasse sui contratti di Borsa (regolarmente approvato con R. decreto 4 agosto 1913, numero 1063), è pubblicato all'albo del Consiglio provinciale delle corporazioni ed è inserito per estratto, nel Bollettino ufficiale degli atti del Consiglio stesso, sul Foglio degli annunzi legali della Provincia e in due giornali prescelti dal Consiglio.

Trascorsi quaranta giorni dalla data dell'ultima di tali pubblicazioni ed inserzioni, senza che siano state presentate opposizioni, il Comitato di presidenza del Consiglio provinciale delle corporazioni pronuncia la liberazione della cauzione. L'opposizione ha effetto sospensivo sino a che non sia ritirata o respinta, anche con sentenza provvisoriamente esecutiva.

Art. 14.

Gli onorari dovuti ai mediatori inscritti sono quelli accertati o comunque stabiliti dal Consiglio provinciale delle corporazioni.

Il Consiglio provvede alla compilazione della tariffa dei compensi di mediazione che sarà soggetta all'approvazione ministeriale.

Esso provvede, altresì, a determinare gli onorari per tutte le funzioni pubbliche riservate ai mediatori iscritti nel Ruolo.

Art. 15.

Il Consiglio ha facoltà di farsi presentare i libri dai mediatori iscritti nel Ruolo, per verificare se essi abbiano fatto in modo regolare ed esatto le registrazioni prescritte dalla legge.

Art. 16.

Il pubblico mediatore già iscritto nel Ruolo di altro Consiglio può, ai sensi dell'art. 62 del regolamento di esecuzione della ricordata legge 20 marzo 1913, n. 272, chiedere il trasferimento nel Ruolo formato dal Consiglio provinciale delle corporazioni di Bergamo, sempre che comprovi di aver trasferito in uno dei Comuni della provincia di Bergamo la sua residenza stabile.

La Presidenza del consiglio autorizza il trasferimento dopo aver assunte sulla piazza di Bergamo e di origine le necessarie informazioni presso il Consiglio provinciale delle corporazioni dal quale il pubblico mediatore proviene.

Il pubblico mediatore che ha ottenuto il trasferimento dovrà chiedere lo svincolo della cauzione ai sensi dell'art. 59 del regolamento ricordato presso il Consiglio d'origine e dovrà effettuare il deposito della nuova cauzione a norma dell'art. 11 del presente regolamento.

CAPO II.

Della vigilanza sugli iscritti.

Art. 17.

Il Consiglio vigila sulla conservazione del Ruolo effettuando le radiazioni degli iscritti ai quali vengano meno talune delle condizioni richieste per la iscrizione, o che incorrano in qualche grave inadempienza ai loro doveri, ovvero manchino all'osservanza degli obblighi verso il Consiglio stesso, stabiliti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

Art. 18.

La Sezione commerciale del Consiglio provinciale delle corporazioni esercita la sorveglianza di cui al precedente articolo 16, in rapporto agli iscritti, riferendo al Comitato di presidenza del consiglio stesso sui rilievi fatti e sulle risultanze delle indagini esperite e proponendo — ove del caso — la radiazione dal Ruolo, ovvero la sospensione temporanea del mediatore dall'esercizio della sua attività.

Art. 19.

Sono cancellati dal Ruolo gli inscritti:

a) quando si verifichi una delle condizioni che sarebbe stata di impedimento alla iscrizione;

b) quando, senza giustificati motivi, abbiano rifiutato di prestare la loro opera per la vendita all'incanto di merci o di derrate, ordinata dall'autorità giudiziaria o amministrativa;

c) quando nell'esercizio delle funzioni di mediatore abbiano dato prova di negligenza, o abbiano compromesso, con fatti gravi, la propria reputazione;

d) quando richiesti dal Consiglio, non presentino i libri, ovvero quando la tenuta di essi sia stata riscontrata irregolare.

Quando si verifichi una delle condizioni di cancellazione dal Ruolo, ovvero quando, per mancanze di minore entità, il mediatore sia passibile della sospensione temporanea dall'esercizio professionale, l'interessato è invitato dal Consiglio — a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno — a dare chiarimenti o a trasmettere le sue giustificazioni entro un termine non minore di giorni dieci dalla data dell'invito.

E' in facoltà del presidente del Consiglio di invitare l'interessato a comparire avanti la Sezione commerciale, in un giorno determinato, entro un termine non minore di cinque giorni dalla data dell'invito.

La Sezione fa redigere processo verbale della comparizione, facendo pure constatare l'eventuale mancanza di risposta dell'interessato.

Il Consiglio — in seduta segreta — su relazione della Sezione commerciale, delibera la cancellazione dal Ruolo.

La sospensione dall'esercizio professionale a tempo non superiore ai sei mesi può essere inflitta — con la stessa procedura — dal Comitato di presidenza del consiglio.

Le deliberazioni del Consiglio e del Comitato di presidenza sono insindacabili.

Dell'avvenuta cancellazione o della sospensione è data notizia all'interessato con lettera raccomandata, richiamando il motivo della punizione inflitta.

Le deliberazioni concernenti i provvedimenti disciplinari a carico dei mediatori iscritti nel Ruolo, sono pubblicate all'albo consiliare e vengono inserite, per estratto nel Bollettino ufficiale del Consiglio e nel giornale di cui il Consiglio stesso si vale per i propri comunicati.

CAPO III.

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 20.

Il presente regolamento, dopo la prescritta approvazione ministeriale verrà pubblicato e sarà trasmesso alle Autorità, agli Uffici pubblici, ed alle Organizzazioni sindacali della Provincia, cui possa interessare.

Art. 21.

Entro il mese di dicembre di ogni anno, il Consiglio provinciale delle corporazioni — con pubblico manifesto — ricorda a chi può averne interesse che, fino al successivo giorno 31 gennaio, possono essere presentate le domande di iscrizione nel Ruolo dei pubblici mediatori.

Art. 22.

Per la prima volta, la procedura per l'iscrizione nel Ruolo verrà iniziata non appena il presente regolamento avrà ottenuto l'approvazione ministeriale.

Visto: Si approva il presente regolamento composto di 22 articoli.

Roma, addì 31 ottobre 1938-XVII

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
ROSSONI

Tariffe di mediazione in vigore per la provincia di Bergamo approvate dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa, in seduta plenaria del 29 maggio 1934-XII.

NORME GENERALI

1. Nessun diritto spetta al mediatore, se non a contrattazione direttamente e definitivamente conclusa per suo mezzo.
2. Per i contratti pei quali la legge richieda un atto scritto, la mediazione è dovuta solo dopo la firma dell'atto da parte dei contraenti.
3. Nel caso in cui alla conclusione di uno stesso affare abbiano cooperato due o più persone è dovuta una sola mediazione da suddividersi fra loro.
4. Le presenti tariffe vengono applicate salvo patti contrari.

TARIFFE

CEREALI, LEGUMI, SEMI E LORO DERIVATI.

Frumento e granone nazionale e nazionalizzato, avena, segale ed affini:
L. 0,80 al q.le, da pagarsi per metà dal venditore e per metà dal compratore.

Rivendita di grano estero nazionalizzato, avena e segale:
L. 0,80 al q.le, da pagarsi per metà dal venditore e per metà dal compratore.

Farine, farinette di frumento:
L. 0,80 al q.le, da pagarsi per metà dal venditore e per metà dal compratore.

Farine, farinette di granone:
L. 0,80 al q.le, da pagarsi per metà dal venditore e per metà dal compratore.

Cascami di cereali, compreso il germe di granone:
L. 0,75 il q.le, da pagarsi per metà dal venditore e per metà dal compratore.

Riso e risone:
L. 0,80 per sacco quintale, da pagarsi per metà dal venditore e per metà dal compratore.

Semi oleosi nostrani e nazionalizzati:
L. 0,80 al q.le da pagarsi dal solo venditore.
L. 0,40 al q.le, da pagarsi dal solo compratore.

Panelli alimentari in genere:
L. 0,70 al q.le, da pagarsi per metà dal venditore e per metà dal compratore.

Sacchi vuoti usati:
L. 0,03 per sacco, da pagarsi per metà dal compratore e per metà dal venditore.

Sacchetti del Plata:
L. 0,02 al sacchetto, da pagarsi per metà dal venditore e per metà dal compratore.

UVE, VINI E ACETI.

Vini:
per ogni 100 lire del valore del contratto, L. 3;
da pagarsi: L. 2 dal venditore e L. 1 dal compratore.

Uve:
per ogni 100 lire del valore del contratto, L. 3;
da pagarsi: L. 2 dal venditore e L. 1 dal compratore.

Vini a vagone completo e serbatoi per contratti a consegna:
per ogni 100 lire del valore del contratto, L. 3;
da pagarsi soltanto dal venditore.

Vini in bottiglia:
per ogni 100 lire del valore del contratto, L. 5;
da pagarsi soltanto dal venditore.

Vini in fiaschi:
per ogni 100 lire del valore del contratto sui primi 500 fiaschi, L. 5;
per ogni 100 lire del valore del contratto sulla eccedenza, L. 3;
da pagarsi soltanto dal venditore. Dal valore s'intende sempre esclusa l'imposta di consumo.

Aceto:
per ogni 100 lire del valore del contratto, L. 3;
da pagarsi soltanto dal venditore.

Vini per acetifici e per distillerie:
per ogni 100 lire del valore del contratto, L. 3;
da pagarsi: L. 2 dal venditore e L. 1 dal compratore.

BESTIAME.

Bestiame in genere esclusi i cavalli:
per ogni 100 lire del valore:
per contratti conclusi su mercati regolarmente istituiti, L. 0,50;
per tutti gli altri contratti, L. 1.

Cavalli da lavoro e di lusso:
per ogni 100 lire del valore:
per contratti avvenuti su mercato regolarmente istituito, L. 1;
per tutti gli altri contratti, L. 1,50.
Dette mediazioni sono pagate per metà dal compratore e per metà dal venditore.

LATTE, FORMAGGIO E BURRO.

Latte:
per le prime venti vacche, all'ettolitro L. 3;
per le successive, all'ettolitro L. 2.

Formaggi: quartirolo, tipo bel paese, crescenze, gorgonzola:
al quintale L. 3,50.

Formaggi margarinati e scremati:
al quintale L. 2.

Formaggi di pasta dura:
fino a 50 quintali, al quintale L. 4;
oltre i 50 quintali, al quintale L. 3,50.
Dette mediazioni sono pagate per intero tanto dal venditore quanto dal compratore.

Burro:
al quintale L. 10;
da pagarsi per metà dal venditore e per metà dal compratore.

POLLAME E UOVA.

Non esiste una tariffa di mediazione.

SEME BACHI, BOZZOLI, SETE, CASCAMI, ECC.

Bozzoli vivi - Cent. 10 per kg.;
da pagarsi per metà dal venditore e per metà dal compratore.

N.B. — Per le mediazioni sulle voci: seme bachi; bozzoli secchi; doppi in grana; bozzoli tarmati; bozzoli sfarfallati; sete greggie o lavorate; doppio filato; strazza e struse; gallettame, recotti e macerati; gallettamino; faloppe; spelaia; filatura e torcitura; lavorazione greggia in lavorati, si fa riferimento a quanto viene praticato in merito, nella provincia di Milano.

FORAGGI, STRAMAGLIE, PAGLIA.

Fieno:
per ogni 100 lire del valore del contratto, L. 1.

Erba:
per ogni 100 lire del valore del contratto, L. 2.

Stramaglie:
per ogni 100 lire del valore del contratto, L. 1.

Paglia:
per ogni 100 lire del valore del contratto, L. 2.

Dette mediazioni sono pagate per metà dal compratore e per metà dal venditore.

FRUTTA E ORTAGGI IN GENERE, PATATE, CASTAGNE, NOCI, UVA DA TAVOLA.

Per ogni 100 lire del valore del contratto, L. 1;
da pagarsi per metà dal venditore e per metà dal compratore.

LEGNA DA FUOCO E CARBONE VEGETALE.

Legna da ardere:
L. 1,50 per ogni 100 lire del valore del contratto (da pagarsi da entrambe le parti).

Carbone vegetale:
L. 1 per ogni 100 lire del valore del contratto (da pagarsi da entrambe le parti).

LEGNAME DA OPERA E DA COSTRUZIONE.

La mediazione d'uso nel legname resinoso (non nostrano) è del 2 per cento sull'ammontare del prezzo del legname, escluso l'importo del nolo ferroviario, ed è pagata dal venditore solamente.

La mediazione nel legname nostrano, latifoglio e nel legname resinoso nostrano è del 2 per cento da pagarsi per metà dalle parti.

MATERIALI DA COSTRUZIONE.

Cementi Portland a lenta presa:
per ogni 100 lire del valore del contratto (sacchi esclusi), L. 2.

Calci idrauliche e cementi a rapida presa:
per ogni 100 lire del valore del contratto (sacchi esclusi), L. 2.

Calci in zolle e dolci:
per ogni 100 lire del valore del contratto (sacchi esclusi), L. 2.

Laterizi:
per ogni 100 lire del valore del contratto, L. 2.

Materiali in grès e in cemento:
per ogni 100 lire del valore del contratto, L. 4.

Dette mediazioni sono pagate dal solo venditore.

PRODOTTI CHIMICI, COLONIALI, MEDICINALI E AFFINI.

La mediazione è corrisposta in giusta metà dal compratore e dal venditore.

Essa è dell'1 per cento sul valore della merce contrattata; per gli zuccheri essa è di L. 0,50 al quintale.

Per lo zucchero d'importazione, il caffè, il pepe, la cannella, i chiodi di garofano, ecc., la mediazione è pagata sul valore della merce, escluso l'importo del dazio doganale.

OLIO D'OLIVA, SALUMI, GRASCIE, SAPONI, CORDAMI, OLII DI SEMI.

Olii d'oliva, salumi, grascie, saponi, cordami:
per ogni 100 lire del valore del contratto, L. 1;
da pagarsi soltanto dal venditore.

Olii di semi in genere:
per ogni 100 lire del valore del contratto, L. 0,80;
da pagarsi per metà dal venditore e per metà dal compratore.

CONCIMI CHIMICI, SEMENTI, ATTREZZI E MACCHINE AGRICOLE.

Fosfatici:
per ogni 100 lire del valore del contratto, L. 2;
da pagarsi soltanto dal venditore.

Azotati e potassici:
per ogni 100 lire del valore del contratto, L. 1;
da pagarsi soltanto dal venditore.

Semi di trifoglio incarnato:
per ogni 100 lire del valore del contratto, L. 2;
da pagarsi per metà dal venditore e per metà dal compratore.

Seme di erba medica e trifoglio violetto:
per ogni 100 lire del valore del contratto, L. 2;
da pagarsi per metà dal venditore e per metà dal compratore.

Seme di trifoglio ladino:
per ogni 100 lire del valore del contratto, L. 2;
da pagarsi per metà dal venditore e per metà dal compratore.

Sementi di cereali:
per ogni 100 lire del valore del contratto, L. 2;
da pagarsi per metà dal venditore e per metà dal compratore.

Macchine ed attrezzi agricoli:
per ogni 100 lire del valore del contratto, L. 3;
da pagarsi soltanto dal venditore.

PELLI FRESCHE E SECCHE, IN NATURA E LAVORATE.

Pelli fresche e salamoiate:
Per contratti tra macellai e negozianti o conciatori:
L. 1 per ogni 100 lire del valore del contratto;
da pagarsi per metà dal venditore e per metà dal compratore.

Pelli da macello salamoiate:
Per contratti tra macellai e negozianti o conciatori:
L. 1 per ogni 100 lire del valore del contratto;
da pagarsi dal venditore.

Pelli conciate:
L. 1 per ogni 100 lire del valore del contratto;
da pagarsi dal venditore.

COTONI SODI, FILATI E TESSUTI DI COTONE.

Cotoni sodi:
per ogni 100 lire del valore del contratto, L. 0,50.

Filati cotone:
per ogni 100 lire del valore del contratto, L. 1.

Tessuti greggi:
per ogni 100 lire del valore del contratto, L. 1.

Tessuti candidi e tinti:
per ogni 100 lire del valore del contratto, L. 2.

Tessuti colorati:
per ogni 100 lire del valore del contratto, L. 2.

Dette mediazioni vengono corrisposte dal solo venditore sull'importo netto e per affari a buon fine.

LANA GREGGIA, CARDATA, FILATI E TESSUTI, CASCAMI DI LANA.

Lane sudicie e lavate, lane meccaniche, maglie in genere e cascami:
con prezzo unitario fino a L. 5 il kg. per ogni 100 lire del valore del contratto, L. 2;
con prezzo unitario superiore a L. 5 il kg. per ogni 100 lire del valore del contratto, L. 1.

Lane lavate, cardate:
con prezzo unitario superiore a L. 3 il kg. per ogni 100 lire del valore del contratto, L. 1.

Filati e tessuti di lana:
per ogni 100 lire del valore del contratto pei filati, L. 2;
per ogni 100 lire del valore del contratto per i tessuti, L. 2,50.

Dette mediazioni vengono corrisposte dal solo venditore sull'importo netto e per affari a buon fine.

GHISE, FERRO, ROTTAMI DI FERRO E DI GHISA, BRONZO, RAME, ALLUMINIO, MINERALI DI FERRO.

Ghise, ferro:
per ogni 100 lire del valore del contratto, L. 1.

Rottami di ferro e di ghise, bronzo, rame, alluminio:
per ogni 100 lire del valore del contratto, L. 1.

Minerali in ferro:
per ogni 100 lire del valore del contratto, L. 1.

Dette mediazioni sono pagate per metà dal venditore e per metà dal compratore.

MACCHINE DA CUCIRE, BICICLETTE, MOTOCICLETTE, AUTOMOBILI, MOTORI ELETTRICI, A GAS, A BENZINA, AD OLIO PESANTE - TRASMISSIONI E PULEGGE - MACCHINE INDUSTRIALI IN GENERE.

Per ogni 100 lire del valore del contratto, L. 2; da pagarsi per metà dal venditore e per metà dal compratore.

MOBILIO.

Per ogni 100 lire del valore del contratto, L. 2; da pagarsi per metà dal venditore e per metà dal compratore.

COMPRA-VENDITA DI IMMOBILI RUSTICI E URBANI.

Per ogni 100 lire del valore totale del contratto fino al valore di L. 500.000, L. 2.
Per ogni 100 lire del valore totale del contratto eccedente le L. 500.000, L. 1.
Dette mediazioni sono pagate per metà dal compratore e per metà dal venditore.

AFFITTO STABILI - AFFITTO, CESSIONE NEGOZI E BOTTEGHE.

Per ogni 100 lire del valore totale del contratto fino al valore di L. 10.000, L. 3.
Per ogni 100 lire del valore totale del contratto eccedente le L. 10.000 fino a L. 100.000, L. 1,50.
Per ogni 100 lire del valore totale del contratto eccedente le L. 100.000, L. 1.
Dette mediazioni sono pagate per metà dal compratore e per metà dal proprietario dello stabile, negozio o bottega.
Nei contratti di affitto la mediazione è dovuta sul cumulo dei canoni annuali e ciò anche pei contratti rescindibili, indipendentemente dalla continuazione o meno del contratto.

ASSUNZIONE MUTUI IPOTECARI.

Per ogni 100 lire del valore del contratto fino a L. 100.000, L. 1,50.
Per ogni 100 lire del valore del contratto eccedente le L. 100.000, L. 1.
Detta mediazione è pagata per intero dal mutuatario.

VALORI PUBBLICI ED INDUSTRIALI.

Rendita, Consolidato, Prestiti:
Ogni 100 lire di capitale nominale, L. 0,05.

Azioni ed Obbligazioni:
di valore effettivo fino a L. 25, L. 0,10;
di valore superiore a L. 25 fino a L. 100, L. 0,50;
di valore superiore a L. 100 fino a L. 500, L. 1;
di valore superiore a L. 500 fino a L. 1000, L. 2;
di valore superiore a L. 1000 fino a L. 2000, L. 4;
di valore superiore a L. 2000, L. 2 per cento;
lotto a premi, L. 0,10.

Dette mediazioni sono pagate per metà dal venditore e per metà dal compratore.
Visto: si approva la presente tariffa di mediazione per la provincia di Bergamo.

Roma, addì 31 ottobre 1938-XVII

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
ROSSONI.

(4231)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si comunica che in data 8 novembre 1938-XVII, è stato presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1255, concernente la concessione della garanzia statale per forniture a Governi esteri da parte di ditte italiane.

(4346)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificato provvisorio di Buono Tesoro 5 % 1944 serie speciale.

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 244

In applicazione del decreto Ministeriale 14 giugno 1937-XV (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che da Vivaldi Giacomo fu Vincenzo, residente in Ventimiglia, è stato denunziato lo smarrimento del certificato provvisorio Buono Tesoro n. 5 per cento 1944 serie speciale n. 22970 di L. 400, emesso dalla Banca Commerciale Italiana, succursale di Ventimiglia — in data 9 luglio 1936-XIV — a favore di esso Vivaldi Giacomo fu Vincenzo.
Si diffida chiunque vi abbia interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè se l'opponente ne fosse in possesso il certificato, si provvederà per la consegna, a chi di ragione, dei titoli corrispondenti al certificato stesso.

Roma, addì 27 giugno 1938-XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(2517)

Diffida per tramutamento di titoli del Consolidato 3,50 %.

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 246

È stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore dei certificati del Consolidato 3,50 per cento n. 239089 di L. 17,50 e n. 434646 di L. 108,50, intestati a Barbetta Francesco fu Giovanni Battista, domiciliato in Magliano Sabino (Roma), con ipoteca per cauzione dovuta dal titolare quale ricevitore del registro.
Essendo detti certificati mancanti del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina dei certificati stessi), si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 27 giugno 1938-XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(2518)

MINISTERO DELLE FINANZE

Comunicato.

Agli effetti dell'art. 5 del R. decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 41, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 992, in data 27 settembre 1938-XVI, è stato pubblicato, a cura del Ministero delle finanze, Direzione generale del tesoro, il Bollettino n. 5, delle somme assegnate a titolo d'indennizzo per danni causati dalle truppe dannunziane a Fiume, non riscosse dagli aventi diritto e costituite in deposito presso l'Intendenza di finanza di Fiume.
Copia di tale Bollettino trovasi a disposizione del pubblico presso le Intendenze di finanza e le Prefetture del Regno.
Trascorsi due anni dalla suddetta data di pubblicazione senza che gli interessati abbiano fatta pervenire in plico raccomandato, alla Direzione generale del tesoro, formale richiesta, si intenderà che essi abbiano rinunciato definitivamente ad ogni loro diritto sui valori di cui trattasi.

(4341)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti di Samaria, con sede nel comune di Rifembergo (Gorizia).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto di pari data del DUCE, Presidente del Comitato dei Ministri, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di prestiti di Samaria, avente sede nel comune di Rifembergo (Gorizia), e sostituisce la procedura di liquidazione in corso della Cassa stessa con la speciale procedura di liquidazione prevista dal capo VIII del citato testo unico e dal titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Dispone:

Il cav. Giorgio Caioli Carrara è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale di prestiti di Samaria, avente sede nel comune di Rifembergo (Gorizia), ed i signori Benedetto Petric fu Leopoldo, Giuseppe Gruntar fu Francesco e Stanislao Codri fu Giovanni, sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa stessa, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 novembre 1938-XVII

V. AZZOLINI

(4320)

ISTITUTO DI CREDITO PER LE IMPRESE DI PUBBLICA UTILITÀ

SEDE IN ROMA

Preavviso riguardante il sorteggio per il rimborso di titoli rappresentanti obbligazioni 6 % (2ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª ed 8ª emissione), ed obbligazioni 6 % « Serie Speciale Telefonica » (1ª, 2ª e 3ª emissione). Distruzione di titoli.

Si notifica che il giorno 1° dicembre 1938-XVII, con inizio alle ore 16, si procederà, presso la sede dell'Istituto, via Vittorio Veneto, n. 89, alle seguenti operazioni:

a) *In ordine alle obbligazioni 6 per cento della 2ª emissione, autorizzata con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 4 aprile 1928:*

1) Distruzione di titoli al portatore sorteggiati nelle precedenti estrazioni e rimborsati dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938.

2) Annullamento di n. 3700 obbligazioni per il capitale nominale di L. 1.850.000 rappresentate da 106 titoli quintupli, 162 decupli e da 31 titoli di 50 obbligazioni, costituenti la quota da ammortizzare sulla suindicata 2ª emissione per l'anno 1938, tenuto conto della riduzione delle obbligazioni in circolazione in seguito al riscatto del mutuo stipulato il 23 aprile 1928 con la Società laziale di elettricità.

b) *In ordine alle obbligazioni 6 per cento della 4ª emissione autorizzata con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 4 maggio 1929:*

Estrazione a sorte di n. 24 titoli di cinquanta obbligazioni rappresentanti 1200 obbligazioni per nominali L. 600.000.

Le obbligazioni da estinguere nell'anno in corso da n. 2000 per nominali L. 1.000.000, come dal piano di ammortamento, sono ridotte alle suddette n. 1200 obbligazioni in dipendenza dell'avvenuto rimborso anticipato di 34.000 obbligazioni per il capitale nominale di L. 17.000.000.

c) *In ordine alle obbligazioni 6 per cento della 5ª emissione, autorizzata con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 26 maggio 1931:*

1) Distruzione di titoli sorteggiati nelle precedenti estrazioni e rimborsati dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938.

2) Annullamento di n. 3840 obbligazioni per il capitale nominale di L. 1.920.000 rappresentate da 384 titoli decupli e costituenti la quota d'ammortizzare della suindicata 5ª emissione per l'anno 1938, in base al piano di ammortamento.

d) *In ordine alle obbligazioni 6 per cento della 6ª emissione, autorizzata con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 2 settembre 1932.*

1) Distruzione di titoli al portatore sorteggiati nelle precedenti estrazioni e rimborsati dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938.

2) Estrazione a sorte di n. 62 titoli di 25 obbligazioni rappresentanti 1550 obbligazioni per nominali L. 775.000.

Le obbligazioni da estinguere nell'anno in corso ammontano a n. 8510 per il capitale nominale di L. 4.255.000, l'estrazione viene, però, limitata alle suddette 1550 obbligazioni perchè alla estinzione delle rimanenti 6960 obbligazioni è stato provveduto mediante acquisto da parte dell'Istituto.

3) Annullamento di 6960 obbligazioni per il capitale nominale di L. 3.480.000 rappresentate da 521 titoli decupli e da 70 titoli di 25 obbligazioni.

e) *In ordine alle obbligazioni 6 per cento della 7ª emissione, autorizzata con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 2 giugno 1937:*

Annullamento di n. 196 titoli decupli, rappresentanti 1960 obbligazioni per il capitale nominale di L. 980.000, acquistati dall'Istituto per l'estinzione.

f) *In ordine alle obbligazioni 6 per cento della 8ª emissione, autorizzata con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 5 marzo 1938:*

Annullamento di n. 188 titoli decupli rappresentanti 1880 obbligazioni per il capitale nominale di L. 940.000 acquistati dall'Istituto per l'estinzione.

g) *In ordine alle obbligazioni 6 per cento « Serie speciale telefonica » della 1ª emissione, autorizzata con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 29 novembre 1929:*

1) Distruzione di titoli al portatore sorteggiati nelle precedenti estrazioni e rimborsati dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938.

2) Estrazione a sorte di n. 151 titoli decupli rappresentanti 1510 obbligazioni per il capitale nominale di L. 755.000.

Le obbligazioni da estinguere nell'anno in corso ammontano a n. 3200 per nominali L. 1.600.000 tenuto conto della riduzione delle obbligazioni in circolazione in seguito al riscatto del mutuo stipulato il 23 novembre 1929, con la Società Telefonica delle Venezie (TELVE). L'estrazione viene, però, limitata alle suddette 1510 obbligazioni perchè alla estinzione delle rimanenti 1690 obbligazioni è stato provveduto mediante acquisto da parte dell'Istituto.

3) Annullamento di n. 169 titoli decupli rappresentanti 1690 obbligazioni per il capitale nominale di L. 845.000 acquistati dall'Istituto per l'estinzione.

h) *In ordine alle obbligazioni 6 per cento « Serie speciale telefonica » della 2ª emissione, autorizzata con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 31 ottobre 1930:*

1) Distruzione di titoli al portatore sorteggiati nelle precedenti estrazioni e rimborsati dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938.

2) Estrazione a sorte di n. 62 titoli decupli rappresentanti 620 obbligazioni per il capitale nominale di L. 310.000.

Le obbligazioni da estinguere nell'anno in corso ammontano a n. 3000 per nominali L. 1.500.000 tenuto conto della riduzione delle obbligazioni in circolazione in seguito al riscatto del mutuo stipulato con contratto 30 dicembre 1930 con la Società Telefonica delle Venezie (TELVE). L'estrazione viene, però, limitata alle suddette 620 obbligazioni perchè alla estinzione delle rimanenti 2380 obbligazioni è stato provveduto mediante acquisto da parte dell'Istituto.

3) Annullamento di n. 238 titoli decupli rappresentanti 2380 obbligazioni per il capitale nominale di L. 1.190.000 acquistati dall'Istituto per l'estinzione.

i) *In ordine alle obbligazioni 6 per cento « Serie speciale telefonica » della 3ª emissione, autorizzata con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 25 luglio 1932-X:*

1) Distruzione di titoli al portatore sorteggiati nelle precedenti estrazioni e rimborsati dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938.

2) Estrazione a sorte dei seguenti titoli:

n. 166 titoli di 1 obbligazione
» 234 » » 25 obbligazioni

in totale n. 400 titoli rappresentanti 6016 obbligazioni per il capitale nominale di L. 3.008.000.

Le obbligazioni da estinguere nell'anno in corso ammontano a n. 20.000 obbligazioni per il capitale nominale di L. 10.000.000, l'estrazione viene però limitata alle suddette 6016 obbligazioni perchè alla estinzione delle rimanenti 13984 è stato provveduto mediante acquisto da parte dell'Istituto.

3) Annullameno dei seguenti titoli acquistati dall'Istituto per l'estinzione:

n. 84	titoli di	1	obbligazione
» 450	» »	5	obbligazioni
» 1000	» »	10	obbligazioni
» 66	» »	25	obbligazioni

in totale n. 1600 titoli rappresentanti complessivamente 13984 obbligazioni per un capitale nominale di L. 6.992.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successive notificazioni saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 10 novembre 1938-XVI

Il presidente: BENEDUCE

(4351)

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

SEDE IN ROMA

Preavviso riguardante l'estrazione di titoli rappresentanti obbligazione Serie Speciale 4,50 % « Istituto per la Ricostruzione Industriale » (IRI) - Distruzione di titoli al portatore rimborsati.

Si notifica che il 1° dicembre 1938-XVII, incominciando alle ore 9, si procederà, presso la sede dell'Istituto in via Vittorio Veneto, 89, alle seguenti operazioni:

a) Estrazione a sorte di:

N. 5291	titoli di	1	obbligazione
» 1090	» »	5	obbligazioni
» 2270	» »	10	obbligazioni
» 530	» »	25	obbligazioni
» 690	» »	50	obbligazioni

in totale N. 9871 titoli rappresentanti 81.191 obbligazioni per il capitale nominale di L. 40.595.500.

b) Distruzione di titoli al portatore sorteggiati nelle precedenti estrazioni e rimborsati dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938.

L'estrazione dei predetti titoli verrà effettuata giusta le norme e con le modalità stabilite dal Consiglio di amministrazione del Consorzio e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 9 novembre 1933-XII, n. 259.

Alle operazioni suddette potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione verranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 5 novembre 1938-XVII

Il presidente: BENEDUCE

(4349)

Preavviso riguardante il sorteggio per l'assegnazione alle obbligazioni Serie Speciale 4,50 % « Elettrificazione Ferrovie dello Stato » (Elfer) 1ª e 2ª Emissione, di 2000 carte ferroviarie di libera circolazione nonchè l'estrazione di titoli per il rimborso. — Distruzione di titoli al portatore rimborsati.

Si notifica che nei giorni 1° dicembre 1938-XVII e seguenti, incominciando alle ore 9, si procederà presso la sede dell'Istituto, in via Vittorio Veneto, 89, alle seguenti operazioni:

a) Estrazione a sorte — sulle obbligazioni Serie Speciale 4,50 % Elettrificazione Ferrovie dello Stato, 1ª Emissione, di n. 1000 carte ferroviarie di libera circolazione, in prima classe, su tutte le linee delle Ferrovie dello Stato, valide per un mese;

b) Estrazione a sorte — sulle obbligazioni Serie Speciale 4,50 % Elettrificazione Ferrovie dello Stato, 2ª emissione, di n. 1000 carte di libera circolazione in prima classe, su tutte le linee delle Ferrovie dello Stato, valide per un mese;

c) Estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni Serie Speciale 4,50 % « Elettrificazione Ferrovie dello Stato » 1ª Emissione, e cioè di:

N. 2769	titoli di	1	obbligazione
» 760	» »	5	obbligazioni
» 1310	» »	10	obbligazioni
» 335	» »	25	obbligazioni
» 335	» »	50	obbligazioni

in totale N. 5509, titoli rappresentanti 44.794, obbligazioni per il capitale nominale di L. 22.397.000.

Poichè i titoli da 50 obbligazioni sono stati convertiti in titoli da una, cinque e dieci obbligazioni, si considereranno sorteggiati per il rimborso, in luogo dei titoli da 50 obbligazioni estratti, i corrispondenti titoli di taglio minore emessi in loro sostituzione:

d) Estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni Serie Speciale 4,50 %, Elettrificazione Ferrovie dello Stato, 2ª Emissione, e cioè di:

N. 6694	titoli di	1	obbligazione
» 1120	» »	5	obbligazioni
» 2800	» »	10	obbligazioni
» 180	» »	25	obbligazioni

in totale N. 10794, titoli rappresentanti 44.794 obbligazioni per il capitale nominale di L. 22.397.000.

e) Distruzione di titoli al portatore sorteggiati nelle precedenti estrazioni e rimborsati dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938.

Le operazioni di sorteggio, di cui sopra è cenno, verranno effettuate giusta le norme e con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in data 9 novembre 1933-XII, n. 259.

Alle operazioni suddette potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione verranno pubblicati i numeri delle obbligazioni estratte per l'assegnazione delle carte ferroviarie nonchè i numeri dei titoli sorteggiati per il rimborso.

Roma, addì 5 novembre 1938-XVII

Il presidente: BENEDUCE.

(4350)

CONCORSI

MINISTERO DELLA GUERRA

Concorso ad un posto di sottotenente direttore di banda

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto-legge 11 ottobre 1934-XII, n. 1723, sull'ordinamento del Regio esercito, convertito in legge con la legge 17 dicembre 1934-XIII, n. 2110, e successive modificazioni;

Vista la legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni;

Viste le norme esecutive per la prima applicazione della predetta legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026;

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 14 marzo 1938-XVI, n. 596;

Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1931-X, n. 1703, concernente i limiti di età per la cessazione dal servizio dei maestri direttori di banda del Regio esercito;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, concernente provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visti i Regi decreti-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, e 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, che estendono a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale, o in servizio non isolato all'estero, le provvidenze emanate a favore degli ex-combattenti nella guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, concernente provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, contenente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi di nomina ad impieghi statali;

Visto il decreto del Capo del Governo del 16 giugno 1932-X, contenente le norme per l'espletamento dei concorsi di ammissione negli impieghi statali e successive modificazioni;

Vista l'autorizzazione del Capo del Governo del 7 ottobre 1937-XV;

Vista l'istruzione (n. 44) per la costituzione ed il funzionamento delle bande dei reggimenti di fanteria, approvato con decreto Ministeriale 23 dicembre 1908, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per un posto di sottotenente maestro direttore di banda.

Art. 2.

A tale concorso potranno partecipare militari e civili che siano provvisti di diploma in istrumentazione per banda, o di composizione, conseguito in un Regio conservatorio.

Art. 3.

Per essere ammessi al concorso i candidati dovranno aver compiuto il 18° anno di età, alla data del presente decreto, e non aver superato il 36°.

Detto limite massimo di età è aumentato:

a) di cinque anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, e per coloro che abbiano partecipato a operazioni militari in servizio non isolato all'estero posteriormente a questa ultima data;

b) di quattro anni per coloro che risultino iscritti nei Fasci di combattimento senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922;

c) di due anni per coloro che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

d) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Gli aumenti di cui alle lettere *a*) e *b*) non si cumulano. Quelli di cui alle lettere *c*) e *d*) si cumulano fra loro e con quelli previsti dalle lettere *a*) e *b*), purchè, complessivamente, non si superino i 45 anni.

Art. 4.

I concorrenti dovranno far domanda in carta da bollo da L. 6, indirizzata al Ministero della guerra (Direzione generale ufficiali in servizio permanente - Divisione 1ª), e presentarla non oltre il 75° giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* al Comando del distretto militare nella cui circoscrizione risiedono, oppure, se militari attualmente alle armi, al Comando del corpo od ente dal quale dipendono.

Tale termine è protratto a 90 giorni per i residenti nelle Colonie, nelle Isole italiane dell'Egeo e per i militari in servizio non isolato all'estero, i quali potranno presentare le domande all'autorità militare più vicina.

Nella domanda i concorrenti dovranno elencare i documenti e titoli allegati e indicare il loro preciso recapito.

Entro il suddetto termine di 75 o 90 giorni i concorrenti dovranno presentare altresì, alle stesse autorità di cui sopra è cenno, i seguenti documenti:

1) certificato di nascita, in carta da bollo da L. 4, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore;

2) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo da L. 4, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore, se rilasciato dall'ufficiale dello stato civile, dal prefetto se rilasciato dal podestà.

I non regnicoli, che abbiano ottenuto la cittadinanza italiana, debbono dimostrare di essere liberi da ogni obbligo di servizio militare da adempiere nello Stato da cui provengono;

3) certificato di stato civile in carta da bollo da L. 4, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore, dal quale risulti se il candidato sia celibe, ammogliato o vedovo, con o senza prole;

4) certificato generale del casellario giudiziario del Tribunale del luogo di nascita del candidato, in carta bollata da L. 12, rilasciato dal segretario della Regia procura e legalizzato dal procuratore del Re;

5) certificato di moralità e di buona condotta in carta da bollo da L. 4 rilasciato dal podestà del Comune in cui il concorrente ha la sua residenza abituale, e legalizzato dal prefetto;

6) documenti che comprovino il possesso dei requisiti i quali conferiscono eventualmente, ai candidati, i diritti preferenziali di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, il quale è stato sostituito dall'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176;

7) certificato sanitario, di data non anteriore a questa del presente decreto, rilasciato da un ufficiale medico fra quelli addetti ai corpi o stabilimenti del Regio esercito, dal quale risulti che l'aspirante possiede i requisiti fisici richiesti per il servizio militare.

E' riservata facoltà al Ministero della guerra di esperire quegli altri accertamenti sanitari che riterrà del caso;

8) copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare o foglio di congedo, oppure certificato dell'esito di leva (per coloro che avendo concorso alla leva, non abbiano prestato servizio militare), ovvero certificato di iscrizione sulle liste di leva (per coloro che eventualmente non avessero ancora concorso alla leva);

9) diploma originale in istrumentazione per banda, o di composizione, conseguito in un Regio conservatorio, o copia notarile del medesimo legalizzata, ed eventualmente altri documenti comprovanti la cultura generale e la perizia artistica del candidato (diplomi, attestati di studio e simili);

10) certificato in carta da bollo da L. 4, rilasciato nell'anno XVI E. F. dal competente segretario federale dei Fasci di combattimento (o da chi ne fa le veci) ovvero da gerarchie fasciste locali con il visto del segretario federale (o da chi ne fa le veci), attestante l'appartenenza, nonchè l'anno, il mese e il giorno di iscrizione ai Fasci di combattimento, o ai Gruppi universitari fascisti o alla G.I.L. Per gli iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato, rilasciato personalmente dal segretario federale, deve contenere anche l'attestazione se vi sia stata o non interruzione, ed essere vistata dal Segretario del Partito (o da chi ne fa le veci). Per i cittadini italiani residenti all'estero e per gli italiani non regnicoli, è richiesto un certificato di iscrizione ai Fasci all'estero, rilasciato su carta legale dal segretario del Fascio all'estero da cui dipende l'interessato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci degli italiani all'estero, e vistato dal Segretario del Partito (o da chi ne fa le veci);

11) fotografia di data recente del candidato, con firma del medesimo, autenticata da un Regio notaio o dal podestà, oppure, se il concorrente è in servizio militare nelle Colonie, nelle Isole italiane dell'Egeo, o in servizio non isolato all'estero, dal comandante del Corpo od Ente dal quale egli dipende.

La firma del notaio deve essere legalizzata dal presidente del Tribunale e dal pretore; quella del podestà dal prefetto.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Per i militari in servizio saranno prodotti soltanto i documenti di cui ai numeri 9, 10 e 11 e alla domanda, da inoltrarsi per tramite gerarchico, sarà unita, a cura del comando del corpo od ente interessato:

copia aggiornata dello stato di servizio se ufficiale;

copia del foglio caratteristico e del foglio matricolare, se sottufficiale;

copia del foglio matricolare, se caporale o soldato;

le informazioni dell'arma dei carabinieri Reali sulla condotta morale, civile e politica del concorrente, e, se questi è ammogliato, anche sulle condizioni sociali e di moralità della moglie e della di lui famiglia;

richiesta di certificato generale mod. 44 (già mod. 42 di cui alla circolare 228 G. M. 1914).

Art. 5.

Le domande dei candidati che, per qualsiasi motivo, non saranno presentate entro il termine fissato, non potranno essere accettate dai comandi anzidetti.

I comandi apporranno sulle domande la data di presentazione e le trasmetteranno nello stesso giorno al Ministero dando avviso con telegramma. Successivamente e con urgenza, invieranno le informazioni dell'Arma dei carabinieri Reali e la richiesta del certificato generale di cui al precedente art. 4.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati presso altre amministrazioni dello Stato.

Solo i candidati residenti in Colonia, o nelle Isole italiane dell'Egeo o in servizio non isolato all'estero, avranno facoltà di produrre successivamente al termine fissato, i documenti richiesti, i quali però dovranno essere prodotti al più presto possibile, e in ogni caso pervenire al Ministero almeno dieci giorni prima dell'inizio degli esami, fermo restando, però, l'obbligo da parte del candidato di presentare alle competenti autorità la domanda non oltre i termini fissati.

I documenti anzidetti potranno essere inviati direttamente al Ministero della guerra (Direzione generale ufficiali in servizio permanente - Divisione 1ª) dalla famiglia di ciascun concorrente, o da

altra persona di fiducia che il concorrente stesso avrà cura di indicare nella domanda di ammissione al concorso.

Entro il suddetto termine di dieci giorni prima dell'inizio degli esami scritti è data facoltà, a tutti i candidati indistintamente, di far pervenire al Ministero documenti attestanti il possesso dei titoli preferenziali di cui al n. 6 del precedente art. 4.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto del Ministro per la guerra, sarà composta di un ufficiale generale, presidente, di due maestri di musica civili e di due sottotenenti maestri direttori di banda, membri, nonchè di un segretario senza voto.

Art. 7.

Gli esami si svolgeranno in Roma alla data che verrà tempestivamente comunicata ai candidati ammessi al concorso. Essi consisteranno in quattro prove, delle quali tre scritte e una pratica.

Le prove scritte consisteranno nei seguenti lavori:

a) strumentazione per banda di un brano di musica per pianoforte od organo, scelto su testi di autori classici;

b) composizione di una fuga a quattro voci su tema dato;

c) composizione, su tema dato, di una marcia eroica, trionfale, funebre, ecc. per pianoforte, con qualche accenno strumentale.

La prova pratica consisterà nella direzione di un pezzo.

La commissione esaminatrice stabilirà il tempo massimo da concedersi ai candidati per lo svolgimento di ciascuna prova.

Art. 8.

Per quanto riguarda le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte, saranno osservate le disposizioni di cui agli articoli 35, 36 e 37 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 9.

Il brano sorteggiato per la prova di strumentazione per banda sarà dato in distribuzione ai concorrenti.

Se la Commissione non avrà disponibili tante copie del brano estratto, quanti saranno i concorrenti, concederà ai candidati un'ora di tempo per copiare il brano, da non computarsi nelle ore consentite per lo svolgimento del lavoro.

Art. 10.

La Commissione esprimerà il proprio giudizio su ciascun lavoro, assegnando un punto di merito fino a 20/20.

Per essere dichiarati idonei nelle prove scritte occorre riportare non meno di 12/20 in ciascuna prova.

Art. 11.

I candidati, se giudicati idonei nelle prove scritte, saranno ammessi all'esame di direzione. Per quest'ultima prova saranno imbussolati i titoli di un numero di brani di musica corrispondente al doppio del numero degli ammessi alla prova stessa, ed ogni concorrente estrarrà a sorte il titolo del brano che dovrà poi dirigere, secondo le modalità che determinerà la Commissione.

Per tale estrazione l'ordine di precedenza sarà determinato sorteggiando i nomi dei candidati. Stabilito detto ordine di precedenza, saranno ammessi all'estrazione del brano da dirigere soltanto quelli che potranno essere esaminati in quel giorno. Gli altri saranno rimandati ai giorni successivi, nei quali saranno osservate le stesse modalità.

I brani estratti non saranno nuovamente imbussolati.

Anche in questa prova il candidato, per essere dichiarato idoneo, dovrà aver riportato non meno di 12/20.

Art. 12.

Ai candidati dichiarati idonei nelle tre prove scritte e in quella di direzione sarà attribuito un punto fino a 20/20 per il titolo di studio e per gli eventuali documenti che abbiano prodotti, in base al n. 9 dell'art. 4.

La graduatoria degli idonei sarà stabilita in base alla media aritmetica tra i cinque punti di merito.

A parità di classificazione ha la precedenza il candidato più anziano di età, salvo i diritti preferenziali di cui al precedente articolo 4, n. 6.

Art. 13.

Il Ministero della guerra deciderà inappellabilmente sull'ammissione al concorso dei singoli concorrenti, nè sarà tenuto a comunicare i motivi delle eventuali esclusioni.

Art. 14.

Terminati i suoi lavori, la Commissione redigerà apposita relazione da trasmettersi insieme con la graduatoria, a S. E. il Ministro.

Il Ministro riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami, decide definitivamente sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti.

La graduatoria dei dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, sarà pubblicata nel Giornale militare ufficiale del Ministero della guerra, e sarà dichiarato vincitore il primo iscritto nella graduatoria.

Art. 15.

Il vincitore del concorso sarà nominato sottotenente maestro direttore di banda in servizio permanente, e assumerà i doveri inerenti al suo stato dal giorno della pubblicazione della nomina sul Bollettino ufficiale.

Se, per qualunque motivo, il vincitore non potrà conseguire la nomina, questa sarà devoluta a chi segue immediatamente nella graduatoria degli idonei.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 luglio 1938-XVI

p. *Il Ministro*: PARIANI

(4301)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per l'ammissione di 50 alunni d'ordine in prova nella carriera d'ordine di P. S. (gruppo C)

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960 sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sugli ufficiali ed agenti di P. S. 31 agosto 1907, n. 690, ed il relativo regolamento 20 agosto 1909, n. 666;

Visto il R. decreto 24 settembre 1931-X, n. 1234, col quale sono stati approvati i nuovi ruoli organici del personale di P. S.;

Visto il R. decreto 17 novembre 1932-XI, n. 1595, che porta modificazioni all'ordinamento del personale di P. S.;

Visto il decreto 8 ottobre 1938-XVI, di S. E. il Capo del Governo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 dell'11 stesso mese, con cui è stato autorizzato l'espletamento di un pubblico concorso per esami per l'assunzione di 50 alunni nella carriera d'ordine di P. S. nell'anno XVII;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami per l'ammissione di 50 alunni d'ordine in prova nella carriera d'ordine di P. S. (gruppo C).

Art. 2.

Gli aspiranti al concorso dovranno dimostrare di essere in possesso del titolo di studio di cui all'art. 4 del R. decreto 17 novembre 1932, n. 1595, e cioè dell'ammissione al liceo classico scientifico o al corso superiore degli istituti tecnici di cui all'art. 68 della legge 15 giugno 1931, n. 889, o a quelli degli istituti magistrali secondo l'ordinamento del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, o il diploma di licenza ginnasiale o di scuola commerciale o di scuola di avviamento professionale di cui alla legge 22 aprile 1932, numero 490, o delle soppresse scuole tecniche o complementari o l'ammissione agli istituti industriali giusta l'art. 6 del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523.

Ai sensi dell'art. 1 del R. decreto 3 marzo 1938, n. 214, si prescinde dal possesso del titolo di studio per gli agenti subalterni di ruolo ex combattenti, i quali, durante le operazioni militari cui hanno partecipato, abbiano conseguito il grado di ufficiale.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da lire sei, dovranno essere presentate alla Prefettura della provincia nella quale gli aspiranti risiedono, debitamente documentate, non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente Decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie potranno nel termine predetto, far pervenire al Ministero dell'interno la sola domanda, salvo a produrre successivamente, ma in ogni caso non oltre venti giorni dalla scadenza del termine stesso, i documenti prescritti dal successivo art. 4.

Non saranno ammessi al concorso i candidati le cui domande e documenti pervenissero oltre i termini suddetti.

Le domande scritte e firmate dagli aspiranti dovranno contenere la precisa indicazione del loro domicilio e recapito, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè l'elencazione dei documenti allegati.

Non sono ammesse a concorrere le donne ai sensi del n. 5 dell'art. 4 del R. decreto 4 gennaio 1920, n. 39.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da lire otto, dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto, alla data del presente Decreto, l'età del 18 anni e non superato quella di 30 anni, salvo le eccezioni previste dalle disposizioni in vigore.

2) certificato su carta da bollo da lire quattro del Podestà del Comune di origine o di residenza dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente Decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3) certificato comprovante l'iscrizione del candidato, a seconda della età, al Partito Nazionale Fascista, ai Fasci giovanili di combattimento od ai Gruppi universitari fascisti (nonchè la data, anno, mese e giorno della iscrizione), rilasciato in carta da bollo da lire quattro dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui il concorrente ha il suo domicilio. Tale certificato potrà essere omesso dai mutilati, ed invalidi di guerra.

4) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da lire dodici;

5) certificato di buona condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi in carta da bollo da lire quattro, del podestà dell'ultimo Comune di residenza;

6) certificato medico, su carta da bollo da lire quattro, di un medico provinciale o militare in S.P.E. che, all'uopo, l'interessato dovrà far richiedere dal Prefetto competente in tempo utile, in modo che il certificato stesso possa essere rilasciato e prodotto entro il termine prescritto per la presentazione dei documenti. Da tale certificato deve risultare che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed immune da difetti od inperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Non saranno ritenuti validi certificati rilasciati da altri medici anche se ufficiali sanitari.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di fiducia;

7) foglio di congedo illimitato, ovvero, certificato in carta da bollo da lire quattro di esito di leva vidimato, o d'iscrizione nelle liste di leva, con la legalizzazione prescritta.

I candidati ex combattenti dovranno presentare, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle benemerenze di guerra, nonchè la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazione.

Gli invalidi di guerra e quelli per la causa fascista dovranno presentare il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero delle finanze (Direzione Generale delle pensioni di guerra), ovvero una dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano anche indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista ed i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo da lire quattro rilasciato dal competente Comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal Prefetto, gli altri mediante documento di cui al precedente comma intestato al nome del padre del candidato.

Coloro che siano iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 ed i feriti per la causa fascista di cui all'art. 10 del R. decreto 13 dicembre 1933-XII n. 1706, che risultino iscritti ininterrottamente dalla data dell'evento, che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, dovranno presentare apposito certificato rilasciato personalmente dal competente segretario federale e vistato dal Segretario del Partito o da chi ne fa le veci. Il certificato dovrà contenere, oltre l'indicazione dell'anno, mese e giorno dell'effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che l'iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta, nonchè, per i feriti fascisti, gli estremi del relativo brevetto;

8) stato di famiglia su carta da bollo da lire quattro da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole;

9) diploma originale o copia autentica legalizzata di uno dei diplomi indicati nel precedente articolo 2.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 6 del precedente articolo debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, e quelli di cui ai numeri 1, 2, 4, 5, 6 ed 8 dello stesso articolo debbono essere debitamente legalizzati. La legalizzazione della firma da parte dell'autorità giudiziaria competente o del Prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

I concorrenti che già appartengono ad Amministrazioni statali come impiegati civili di ruolo, potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3, 7, 8 e 9 del precedente articolo, insieme a copia del loro stato di servizio civile in carta da bollo da lire otto rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici competenti.

I concorrenti non impiegati di ruolo che si trovino sotto le armi, sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2, 5, 6 e 7 del precedente articolo, quando vi suppliscano con un certificato in carta da bollo da lire quattro del comandante del corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 6.

I requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, salvo quanto è disposto all'articolo 4 per il requisito dell'età.

Art. 7.

Tutti i documenti di cui all'articolo 4 dovranno essere effettivamente allegati alla domanda; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, ad eccezione del titolo di studio originale, nè si terrà conto delle domande che saranno presentate alle Prefetture dopo il termine stesso di cui all'art. 3 e di quelle insufficientemente documentate.

I documenti comprovanti il possesso di eventuali titoli preferenziali da far valere a norma delle disposizioni in vigore potranno, invece, essere presentati successivamente, ma, in ogni caso, non oltre la data in cui ciascun candidato dovrà sostenere le prove orali.

Il Ministro potrà, inoltre, negare l'ammissione al concorso con decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame.

Art. 8.

Le prove di esame verteranno sulle seguenti materie:

1° Nozioni sullo statuto fondamentale del Regno, prerogative della corona, Gran Consiglio del Fascismo, Capo del Governo, Parlamento, Diritti civili e politici dei cittadini;

2° Nozioni sull'ordinamento generale amministrativo del Regno. Carta del Lavoro;

3° Nozioni sulla storia d'Italia dal 1821 ai giorni nostri;

4° Nozioni elementari di geografia d'Italia;

5° Legge sulla pubblica sicurezza (testo unico 18 giugno 1931-IX, n. 773) e relativo regolamento;

6° Elementi di statistica (concetto di statistica, rilevazione, spoglio ed elaborazione dei dati statistici, statistica della popolazione);

7° Dattilografia.

Le prove scritte saranno due e verteranno sulle materie indicate ai numeri 1 e 2 del programma. La prova orale su tutto il programma stesso.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale però non si intenderà superata se gli aspiranti non avranno ottenuto la votazione di sei decimi e dimostrato, a seguito di apposito esperimento, di sapere correttamente e celermente adoperare la macchina da scrivere.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale.

Art. 9.

Gli esami scritti avranno luogo in Roma nei giorni che saranno fissati con successivo provvedimento. I candidati riceveranno comunicazione dei giorni stabiliti per gli esami predetti dalle Prefetture delle Provincie in cui avranno presentate le domande di ammissione.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nel *Bollettino ufficiale* del Ministero dell'interno, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni del decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, e successive disposizioni in materia.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno nominati, fino alla concorrenza del numero dei posti pei quali fu bandito il concorso, alunni d'ordine in prova nella carriera d'ordine di P. S. e conseguiranno l'effettività nel grado di alunno d'ordine di P. S. dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi, durante il quale percepiranno un assegno mensile lordo di L. 436,23 pari a L. 369 mensile nette, oltre l'assegno a titolo di aggiunta di famiglia, nonchè le relative quote complementari, in quanto sussistano le condizioni all'uopo richieste.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 ottobre 1938-XVI

p. Il Ministro: BUFFARINI.

(4312)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per l'ammissione di 50 volontari nella carriera degli ufficiali di P. S.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico degli impiegati dello Stato;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, contenente disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sugli ufficiali ed agenti di P. S. 31 agosto 1907, n. 690 ed il relativo regolamento 20 agosto 1909, n. 666;

Visto il R. decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 33, riguardante il riordinamento del personale dell'Amministrazione della P. S. e dei servizi di polizia;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1938-XVI, n. 14, col quale sono stati approvati i nuovi organici del personale di P. S.;

Visto il R. decreto 17 novembre 1932, n. 1595, che porta modificazioni sull'ordinamento del personale di P. S.;

Veduto il decreto 8 ottobre 1938-XVI, di S. E. il Capo del Governo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 dell'11 stesso mese, con cui è stato autorizzato per l'anno XVII un pubblico concorso per l'ammissione di 50 volontari vice commissari aggiunti di P. S.;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami per l'ammissione di 50 volontari nella carriera degli ufficiali di P. S.;

Art. 2.

Gli aspiranti al concorso debbono dimostrare di essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche ed amministrative, conseguito presso una delle Università o uno degli Istituti superiori Regi o liberi del Regno.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da lire sei, dovranno essere presentate alle Prefetture, debitamente documentate, non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Gli aspiranti che risiedono nelle colonie potranno, nel termine predetto far pervenire al Ministero dell'interno la sola domanda salvo produrre entro i 20 giorni successivi alla scadenza del termine stesso, i documenti prescritti dall'art. 4.

Le domande, scritte e firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del loro domicilio e recapito, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati

Non sono ammesse a concorrere le donne ai sensi del n. 5 dell'art. 4 del R. decreto 4 gennaio 1920, n. 39.

Art. 4.

A corredo delle domande, dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da lire otto dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto, alla data del presente decreto, l'età di 20 anni e non superato quella di 30 anni, salvo le eccezioni previste dalle disposizioni in vigore;

2) certificato su carta da bollo, da lire quattro del podestà del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3) certificato comprovante l'iscrizione del candidato, a seconda dell'età, al Partito Nazionale Fascista, ai Fasci giovanili di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti, nonchè la data (anno, mese e giorno) dell'iscrizione, rilasciato su carta da bollo da lire quattro dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui il concorrente ha il suo domicilio. La presentazione di tale documento non è richiesta per i mutilati ed invalidi di guerra;

4) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da lire dodici;

5) certificato di buona condotta morale, civile e politica da rilasciarsi in carta da bollo da lire quattro dal podestà dell'ultimo Comune di residenza;

6) certificato medico, da rilasciarsi su carta da bollo da lire quattro, da un medico militare in S.P.E che, all'uopo, l'interessato dovrà far richiedere dal Prefetto competente, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed immune da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che ha statura non inferiore a metri uno e centimetri sessantaquattro.

L'Amministrazione potrà sottoporre, eventualmente, i candidati alla visita di un medico di fiducia;

7) foglio di congedo illimitato, ovvero certificato, su carta da bollo da lire quattro, di esito di leva, debitamente vidimato o d'iscrizione nelle liste di leva, con la legalizzazione prescritta.

I candidati ex combattenti presenteranno, invece, copia dello stato di servizio, o del foglio matricolare, annotata delle benemerenze di guerra, nonchè la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazione.

Gli invalidi di guerra e quelli per la causa fascista dovranno presentare il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero delle finanze, Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero una dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano anche indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualità di invalido, ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista ed i figli degli invalidi di guerra o per la causa fascista dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato del competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra, debitamente legalizzato dal Prefetto e gli altri mediante il documento di cui al precedente comma, al nome del padre del candidato.

Coloro che siano iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 ed i feriti per la causa fascista di cui all'art. 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, i quali risultino iscritti al Partito stesso ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, dovranno presentare apposito certificato rilasciato personalmente dal competente segretario federale e vistato dal Segretario del Partito o da chi ne fa le veci. Il certificato dovrà contenere, oltre l'indicazione dell'anno, mese e giorno della effettiva iscrizione, ai Fasci di combattimento, l'attestazione che l'iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta, nonchè per i feriti fascisti, gli estremi del relativo brevetto;

8) stato di famiglia su carta da bollo da lire quattro da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Questo documento dovrà essere prodotto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

9) diploma di cui al precedente articolo 2, o copia autentica del diploma stesso debitamente legalizzata.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri due, tre, quattro, cinque e sei del precedente articolo debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto e quelli ai numeri uno, due quattro, cinque, sei ed otto dello stesso articolo debbono essere debitamente legalizzati. La legalizzazione della firma da parte delle Autorità giudiziarie competenti o del Prefetto, non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

I concorrenti che già appartengono ad Amministrazioni Statali come impiegati di ruolo, potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri tre, sei, sette, otto e nove del precedente articolo insieme a copia in debito bollo, del loro stato di servizio civile rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti, non impiegati di ruolo, che si trovano sotto le armi, sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai

numeri due, cinque, sei e sette del precedente articolo quando vi suppliscano con un certificato in carta da bollo da lire quattro del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta, la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano e la loro statura.

Art. 6.

I requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda salvo quanto è disposto dall'art. 4 per il requisito dell'età.

Art. 7

Tutti i documenti di cui all'articolo 4 dovranno essere effettivamente allegati alla domanda; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, ad eccezione del titolo di studio originale nè si terrà conto delle domande che perverranno direttamente al Ministero e di quelle che saranno presentate alle Prefetture dopo il termine di cui all'articolo 3 e di quelle insufficientemente documentate.

I documenti comprovanti il possesso di eventuali titoli preferenziali; da far valere a norma delle disposizioni in vigore, potranno invece, essere presentati successivamente, ma in ogni caso, non oltre la data in cui ciascun candidato dovrà sostenere la prova orale.

Il Ministro potrà inoltre negare l'ammissione al concorso con decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame.

Art. 8.

Le prove di esame verteranno sulle materie indicate nel seguente programma:

1° Codice civile (Disposizioni preliminari, libro primo, principi relativi alla proprietà ed alle obbligazioni.

2° Codice penale. Codice di procedura penale (libro primo, disposizioni generali; libro secondo; dell'istruzione).

3° Principi di diritto amministrativo e di diritto costituzionale.

4° Elementi di economia politica.

5° Codice di commercio (persona, atti, libri, società, fallimenti).

6° Elementi di legislazione corporativa.

7° Testo unico delle leggi di P. S. 18 giugno 1931-IX, n. 773, e regolamento approvato con R. decreto 21 gennaio 1929, n. 62.

8° Nozioni di statistica (generalità, dati statistici, leggi statistiche, statistica applicata).

9° Storia civile d'Italia dal 1815 ai giorni nostri.

10° Lingua francese di cui il candidato dovrà dare prova di avere conoscenza.

Le prove scritte verteranno sulle materie indicate ai numeri 1, 2, 3 e 4; la prova orale su tutto il programma.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. Nella prova orale dovranno conseguire la votazione di sei decimi.

Al punto ottenuto da ciascun candidato nella prova orale e purchè siasi raggiunta la votazione di sei, sarà aggiunto un punto di merito per ogni lingua estera che oltre la francese, il candidato mostrerà di conoscere in modo da poterla parlare e scrivere correttamente ed un quinto di punto di merito per ciascuna delle materie: telegrafia, stenografia e fotografia, che il candidato darà prova di conoscere mediante esame da sostenere innanzi a persona pratica di esse. La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quello orale.

Art. 9.

Gli esami scritti avranno luogo in Roma nei giorni che saranno fissati con successivo provvedimento.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dei giorni, dell'ora e del luogo ove dovranno presentarsi per sostenere gli esami predetti dalle Prefetture delle provincie in cui avranno presentato la domanda di ammissione.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'Interno, sarà fissata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito, saranno osservate le disposizioni del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, e successive disposizioni in materia.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno nominati fino alla concorrenza dei posti per i quali fu bandito il concorso stesso, volontari vice commissari aggiunti di P. S.

Durante il periodo di volontariato, di durata non inferiore ai sei mesi, sarà loro corrisposto l'assegno mensile di lire 800 lordo variate secondo le norme portate dai Regi decreti-legge 26 settembre 1936, n. 1719, 27 giugno 1937, n. 1033, e 30 novembre 1937, n. 2145 (nette mensili L. 651), la indennità di servizio speciale di annue lire 3000 lorde diminuite del doppio 12 % secondo le norme di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561 (nette mensili L. 177), e l'aggiunta di famiglia in quanto sussistano le condizioni all'uopo richieste.

Trascorso il periodo suddetto e sempre che essi abbiano conseguita la idoneità negli esami da sostenere alla fine del corso teorico pratico presso la Scuola superiore di polizia e ottenuto il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione del personale di P. S. i volontari predetti saranno nominati vice commissari, aggiunti, con gli assegni inerenti a tale grado.

Il direttore capo della Divisione personale di P. S. è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 ottobre 1938-XVI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(4313)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per la nomina di 14 uscieri di questura in prova

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 24 settembre 1931-IX, n. 1234, col quale vennero approvati i nuovi ruoli organici del personale dell'Amministrazione della P. S.;

Visto il decreto 8 ottobre 1938-XVI di S. E. il Capo del Governo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 dell'11 stesso mese con cui il Ministero è autorizzato a bandire nell'anno XVII un pubblico concorso per l'ammissione di 14 uscieri di questura in prova;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per titoli per la nomina di 14 uscieri di questura in prova.

Art. 2.

Per partecipare al concorso predetto, l'aspirante dovrà, non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, presentare domanda, redatta in carta da bollo da L. 6, alla Prefettura della provincia nella quale risiede.

L'aspirante che risiede nelle Colonie potrà, nel termine predetto, far pervenire al Ministero dell'Interno la sola domanda, salvo produrre successivamente, ma in ogni caso non oltre venti giorni dalla scadenza del termine stesso, i documenti prescritti dal successivo art. 3.

Non sarà ammesso al concorso l'aspirante la cui domanda e i documenti pervenissero oltre i termini suddetti.

La domanda dovrà essere scritta e firmata dall'aspirante e contenere la indicazione del proprio domicilio e recapito, la dichiarazione di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè l'elencazione dei documenti e dei titoli allegati.

Non sono ammesse a concorrere le donne, ai sensi del n. 5 dell'art. 4 del R. decreto 4 gennaio 1920, n. 39.

Art. 3.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1° estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8, dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto, alla data del presente decreto, l'età di diciotto anni e non superato quella di trenta, salvo le eccezioni previste dalle disposizioni in vigore;

2° certificato su carta da bollo da L. 4 del podestà del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° certificato comprovante l'iscrizione del candidato, a seconda dell'età, al Partito Nazionale Fascista od alla Gioventù italiana del Littorio (Giovani fascisti), nonchè la data (anno, mese e giorno) dell'iscrizione, rilasciato in carta da bollo da L. 4 dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui il concorrente ha il suo domicilio. I mutilati ed invalidi di guerra sono dispensati dal produrre detto certificato;

4° certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 12;

5° certificato di buona condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi, su carta da bollo da L. 4, dal podestà dell'ultimo Comune di residenza;

6° certificato medico, da rilasciarsi, su carta da bollo da L. 4 da un medico provinciale o militare in S.P.E. che, all'uopo, l'interessato dovrà far richiedere dal Prefetto competente in tempo utile, in modo che il certificato stesso possa essere rilasciato e prodotto entro il termine prescritto per la presentazione dei documenti. Da tale certificato deve risultare che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed immune da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Non saranno ritenuti validi certificati rilasciati da altri medici anche se ufficiali sanitari.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di fiducia;

7° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato in carta da bollo da L. 4, di esito di leva debitamente vidimato o d'iscrizione nelle liste di leva con la legalizzazione prescritta.

I candidati ex combattenti presenteranno, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle benemerenze di guerra, nonchè la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazione.

Gli invalidi di guerra e quelli per la causa fascista dovranno presentare il certificato, mod. 69, rilasciato dal Ministero delle finanze (Direzione generale delle pensioni di guerra). In mancanza del suddetto mod. 69, i candidati invalidi di guerra dovranno comprovare tale loro qualità mediante una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale, invalidi di guerra purchè siano indicati chiaramente i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido, ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali, di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e sia sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa.

Gli orfani dei caduti in guerra e per la causa fascista dovranno dimostrare la loro qualità, i primi, mediante certificato su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal competente Comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal Prefetto; gli altri con la esibizione della dichiarazione, mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, oppure con un certificato del podestà del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alla risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal Prefetto.

Coloro che siano iscritti al Partito Nazionale Fascista, senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, ed i feriti per la causa fascista, di cui all'art. 10 del R. decreto 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, che vi risultino iscritti ininterrottamente dalla data dell'evento, che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, dovranno presentare apposito certificato rilasciato personalmente dal competente segretario federale e vistato dal Segretario del Partito o da chi ne fa le veci.

Il certificato dovrà contenere oltre l'indicazione dell'anno, mese e giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che la iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta, nonchè, per i feriti fascisti, gli estremi del relativo brevetto;

8° stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune, ove il candidato ha il suo domicilio. Questo documento, dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole;

9° titolo di studio o certificato rilasciato in carta da bollo da L. 4 dall'autorità scolastica, vidimato dal direttore didattico competente, comprovante che l'aspirante ha compiuto il corso elementare inferiore, o certificato del podestà del Comune di domicilio o di residenza, rilasciato pure in carta da bollo da L. 4 e debitamente legalizzato, da cui risulti che l'aspirante medesimo sa leggere e scrivere.

Art. 4.

I documenti di cui ai nn. 2, 3, 4, 5 e 6 del precedente articolo debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto e quelli di cui ai nn. 1, 2, 4, 5, 6 ed 8 dello stesso articolo debbono essere debitamente legalizzati.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del Prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

I concorrenti che già appartengono ad Amministrazioni statali come impiegati di ruolo, potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai nn. 1, 3, 6, 7, 8 e 9 del precedente articolo, allegandovi una copia del loro stato di servizio civile, rilasciata su carta bollata ed autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti che si trovino sotto le armi, sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai nn. 2, 5, 6 e 7 del precedente articolo quando vi suppliscano con un certificato, in carta da bollo da L. 4, del comandante del Corpo cui appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano.

I requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, salvo quanto è disposto all'art. 3 per il requisito dell'età.

Tutti i documenti dovranno essere effettivamente allegati alla domanda. Non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, nè si terrà conto delle domande presentate direttamente al Ministero o di quelle prodotte alle Prefetture, dopo il termine di cui all'art. 2 e di quelle insufficientemente o irregolarmente documentate.

Il Ministro potrà negare l'ammissione al concorso con decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame.

Art. 5.

Una Commissione, composta da un funzionario del ruolo di gruppo *A* e di grado non inferiore al 6°, che la presiede, e da due funzionari di grado non inferiore al 7°, appartenenti ai gruppi *A* e *B*, da nominarsi con successivo decreto Ministeriale, determinerà i criteri di valutazione dei titoli e formerà la graduatoria degli aspiranti ritenuti idonei, con l'osservanza dei criteri preferenziali di cui al R. decreto 5 luglio 1934, n. 1176, e successive disposizioni.

Un funzionario di grado non inferiore al 10° eserciterà le funzioni di segretario della predetta Commissione.

Art. 6.

I vincitori del concorso dovranno compiere un periodo di esperimento non inferiore ai sei mesi, al termine del quale otterranno la nomina al posto di ruolo, se riconosciuti meritevoli dal Consiglio di amministrazione.

Durante il periodo di esperimento ai vincitori del concorso sarà corrisposto un assegno mensile lordo di L. 307,93 pari a nette L. 260, oltre l'aggiunta di famiglia in quanto dovuta e commisurata alla compilazione della famiglia ed alla sede assegnata.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 ottobre 1938-XVI

p. *Il Ministro*: Buffarini

(4314)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.